Disegno di Legge

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 13 del 22 marzo 2004

Legge per la dignità e la cittadinanza sociale

Indice

Titolo I – Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Oggetto e finalità
I principi
Universalità ed esigibilità
Diritto alle prestazioni
Livelli essenziali di assistenza sociale
Strumenti di programmazione e coordinamento.
Esercizio associato di funzioni amministrative

Titolo II – I soggetti del sistema integrato dei servizi

Capo I – I soggetti pubblici

La Regione
Le Province
I Comuni
Il Coordinamento Istituzionale
La Consulta delle Autonomie Locali

Capo II – Gli altri soggetti del territorio

I soggetti del terzo settore
Le organizzazioni di volontariato
Le associazioni di promozione sociale
Le cooperative sociali
Iscrizione all'Albo Regionale dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato
Altri soggetti della solidarietà locale
Altri soggetti privati

Capo III - Le IPAB

Sezione I

Disposizioni generali
Riorganizzazione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza
Trasformazione delle istituzioni

Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio assistenziale
Istituzioni che operano nel settore scolastico
Fusione
Estinzione
Potere sostitutivo

Sezione II
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Trasformazione in azienda
Autonomia ed organizzazione
Organi di governo
Incompatibilità
Gestione dell'Azienda
Revisori dei conti
Statuto
Contabilità
Patrimonio
Estinzione
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e commissariamento

Sezione III
Persone giuridiche di diritto privato

Titolo III – Gli strumenti di programmazione coordinamento e attuazione delle politiche sociali

Capo I – Strumenti di programmazione e coordinamento
Gli Ambiti territoriali
Il Piano Sociale Regionale
Il Piano di Zona di Ambito
Integrazione con gli interventi di valorizzazione e sviluppo del territorio.

Capo II – Strumenti di attuazione
L'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale
Il segretariato per la dignità e la cittadinanza sociale e la porta unica di accesso ai servizi .
Il Sistema Informativo Sociale
La carta dei servizi.

Titolo IV – Gli ambiti di intervento

Le aree d'intervento

Interventi per il sostegno delle responsabilità delle famiglie e per i diritti dei minori

Interventi contro le dipendenze

Le politiche per le persone anziane

Le politiche per le persone con disabilità

Le politiche di contrasto alla povertà

Le politiche per gli immigrati

Titolo V – L'integrazione socio-sanitaria

Principi generali

Integrazione istituzionale.

Contenuti degli atti di programmazione integrata

Integrazione organizzativa gestionale e professionale

Integrazione finanziaria

Titolo VI – Qualità e regolazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali

Albo Regionale dei soggetti erogatori di servizi

Affidamento dei servizi

Consulta del III settore

Valutazione e monitoraggio

TitoloVII –Strumenti di garanzia e di controllo del sistema integrato degli interventi e servizi sociali

Vigilanza e poteri sostitutivi

Il Garante dei livelli essenziali delle prestazioni sociali

Istituzione dell'Ufficio di Ttutela degli Uutenti

Titolo VIII – Risorse e finanziamento del sistema integrato di servizi

Fonti di finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi

Istituzione del Fondo Sociale Regionale

Finalità del Fondo Sociale Regionale

Risorse del sistema delle autonomie locali

Compartecipazione al costo

Altre risorse

Titolo VIII – Disposizioni transitorie e finali

Norma transitoria in materia di iscrizione al registro regionale del volontariato.

Norma transitoria in materia di esercizio dei poteri sostitutivi.

Abrogazioni e loro decorrenza.

Titolo I
Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Art. 1
Oggetto e finalità

1.La presente legge, ispirandosi ai principi della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, disciplina la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi sociali che si attua con il concorso delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali attraverso l'integrazione degli interventi e servizi sociali, dei servizi sanitari, educativi, delle politiche attive del lavoro, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini, dell'apporto dei singoli e delle associazioni; promuove inoltre e assicura la pari dignità sociale della persona e la effettiva tutela dei diritti sociali di cittadinanza attraverso l'attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di un sistema di protezione, a livello regionale e locale, fondato sulla corresponsabilità dei soggetti istituzionali e sociali che concorrono alla costruzione di una comunità solidale.

Art. 2
I principi

1. La Regione garantisce alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali fondato sulla tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, attraverso:

a) la promozione della cittadinanza attiva;
b) la garanzia di livelli essenziali di assistenza per la generalità dei cittadini;
c) la garanzia di interventi e servizi sociali orientati ai bisogni dei singoli e volti ad assicurare pari opportunità ed inclusione sociale;
d) la prevenzione, riduzione, rimozione delle cause di rischio, emarginazione, disagio;
e) la valorizzazione delle reti familiari e delle risorse degli individui attraverso interventi personalizzati e domiciliari;
f) il decentramento delle politiche sociali e la valorizzazione delle risorse territoriali locali;
g) l'integrazione fra interventi sociali, sanitari, scolastici, formativi e dell'amministrazione giudiziaria;
h) la concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali;
i) la garanzia della qualità degli interventi sociali improntati a criteri di efficacia, efficienza, soddisfazione degli utenti
l) la previsione di forme di partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione e alla concreta attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 3
Universalità ed esigibilità

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. In particolare esso garantisce:

a) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti, e la libertà di opzione tra le prestazioni erogabili;
b) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili.

2. Nell'ambito dei servizi erogati dal sistema integrato hanno priorità i soggetti in condizioni di povertà o con totale o parziale incapacità di provvedere alle proprie esigenze, con difficoltà di inserimento nella

vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell' Autorità Giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali .

3. La Regione e gli Enti Locali garantiscono l'esigibilità del diritto alle prestazioni che costituiscono i livelli essenziali di assistenza.

Art. 4
Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad usufruire del sistema integrato d'interventi e servizi sociali:
   a) i cittadini italiani residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del comune di residenza;
   b) i cittadini dell'Unione Europea, nel rispetto della normativa comunitaria;
   c) gli stranieri individuati ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti sul territorio regionale;

2. Ai profughi, agli stranieri senza permesso di soggiorno, agli apolidi, ed a coloro che occasionalmente si trovano sul territorio della regione, sono garantite le misure di pronto intervento sociale.

Art. 5
Livelli essenziali delle prestazioni sociali

1. La Regione riconosce quali diritti individuali le prestazioni sociali relative ai livelli essenziali di assistenza così come definiti dalla legislazione statale vigente. A tal fine assicura in ogni ambito territoriale l'attivazione delle seguenti tipologie di servizi:
   a) Servizio sociale professionale e segretariato sociale, per informazione e consulenza al singolo ed ai nuclei familiari;
   b) Servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
   c) Assistenza domiciliare;
   d) Strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
   e) Centri di accoglienza residenziali e diurni a carattere comunitario;

2. Con le modalità specificate nel Titolo IV della presente legge, la regione garantisce, altresì, per le aree delle responsabilità familiari, dei diritti dei minori, delle persone anziane, del contrasto alla povertà, delle persone con disabilità, della dipendenza, i seguenti interventi e misure:
   a) misure di sostegno alla povertà;
   b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza al domicilio;
   c) interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari anche attraverso l'affido e l'accoglienza in strutture comunitarie;
   d) misure per sostenere le responsabilità familiari;
   e) misure di sostegno alle donne in difficoltà;
   f) interventi per l'integrazione sociale dei disabili;
   g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, nonché l'accoglienza presso strutture residenziali e semiresidenziali;
   h) prestazioni socio-educative per soggetti dipendenti;
   i) informazione e consulenza alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e l' auto-aiuto.

3. Il Piano Sociale Regionale di cui all'articolo 40 individua i beneficiari e definisce le modalità di erogazione ed i livelli di qualità degli interventi e servizi che costituiscono i livelli essenziali d'assistenza. Definisce, altresì, un sistema di indicatori per la valutazione degli obiettivi prefissati.

Art. 6
Strumenti di programmazione e coordinamento

1.Al fine di assicurare la realizzazione di un sistema integrato d'interventi e servizi sociali e sociosanitari, la Regione individua, quali strumenti funzionali alla cooperazione ed all'azione coordinata fra enti locali,

la ripartizione del territorio regionale in ambiti territoriali di cui all'articolo 39, il Piano Sociale Regionale di cui all'articolo 40, ed il Piano di Zona di Ambito di cui all'articolo 41.

Art. 7
Esercizio associato di funzioni amministrative

1. I Comuni esercitano in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge fatto salvo il caso in cui il territorio di un singolo Comune coincide con l'estensione territoriale dell'ambito determinato ai sensi dell'articolo 39.

TITOLO II
I SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI

CAPO I
I SOGGETTI PUBBLICI

Art.8
La Regione

1. La Regione esercita con il concorso degli enti locali e delle formazioni sociali le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi sociali e disciplina l'integrazione con le attività sanitarie, dell'istruzione, della formazione, della cultura e del lavoro, e con le attività di valorizzazione e sviluppo del territorio, nonché con quelle rivolte a garantire la sicurezza dei cittadini. La Regione a tal fine:

a) determina gli ambiti territoriali, ai sensi dell'articolo 39, per la gestione del sistema integrato;
b) adotta il Piano Sociale Regionale, di cui all'articolo 40, che definisce principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari;
c) assicura il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti all'articolo 5;
d) definisce, con regolamento di attuazione da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità, per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato;
e) individua i criteri per determinare il concorso degli utenti al costo delle prestazioni, assicurando una uniforme applicazione dell'Indicatore socio-economico di equivalenza;
f) ripartisce le risorse erogate dal Fondo Sociale Regionale secondo le modalità stabilite dall'articolo 66 e seguenti;
g) contribuisce all'elaborazione, di intesa con le Province, dei piani per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale degli Enti Locali e delle Istituzioni Pubbliche impegnato nella realizzazione del sistema integrato;
h) promuove ricerche sulle dimensioni dei bisogni e dell'emarginazione e le relative cause scatenanti; promuove iniziative informative e di assistenza tecnica ai soggetti del sistema integrato di interventi sociali;
i) istituisce e coordina, di intesa con le Province, il sistema informativo sociale ai sensi dell'art. 45;
j) definisce, ai sensi dell'articolo 62, strumenti di monitoraggio, di valutazione e di controllo di gestione, per verificare, in termini di efficacia e di efficienza, la corrispondenza tra la programmazione regionale e la programmazione locale, nonché lo stato di attuazione degli interventi ed il raggiungimento degli obbiettivi previsti dal Piano di zona di Ambito;
k) esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti inadempienti ai sensi degli articoli 63 e seguenti;
l) promuove iniziative tese a valorizzare e sostenere il ruolo delle formazioni sociali;
m) promuove nuovi modelli di prevenzione e risposta ai bisogni, e sostiene iniziative sperimentali proposte dai soggetti locali, pubblici o privati, anche volte a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
n) individua le azioni e gli interventi volti a migliorare la sicurezza dei cittadini da inscriversi nel Programma di Azioni previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 13 giugno 2003, n.

12. Individua, inoltre, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 12/03, i profili professionali e le nuove professionalità destinate a realizzare operativamente gli interventi programmati;

o) provvede alla trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di servizi alla Persona o in Persone giuridiche di diritto privato ai sensi degli articoli 20 e seguenti;
p) emana lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali, di cui all'articolo 46;
q) definisce gli indirizzi per assicurare la programmazione e la gestione integrata da parte dei Comuni e delle ASL dei servizi sociosanitari, ai sensi della normativa statale vigente;
r) individua, con proprie direttive in materia sociosanitaria, le prestazioni da ricondurre alle tipologie definite dalla normativa statale vigente, tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, di cui all'articolo 5.

Art. 9
Le Province

1.Le Province concorrono alla definizione del Piano Sociale Regionale e dei Piani di Zona di Ambito. Provvedono alla loro attuazione anche attraverso:

a) la realizzazione del Sistema Informativo Sociale nelle forme statuite dall'articolo 45;
b) la collaborazione al sistema di monitoraggio dei Piani di Zona, nelle forme previste dall'articolo 62;
c) la promozione ed attuazione, d'intesa con i Comuni, di percorsi formativi e di aggiornamento per gli operatori sociali del sistema integrato;
d) l'istituzione di Osservatori Provinciali;
e) la promozione e realizzazione di analisi di approfondimento, su specifici fenomeni sociali a rilevanza provinciale.

Art. 10
I Comuni

1.I Comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale.

2.Per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nell'ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il Piano Sociale Regionale, i Comuni associati in ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 39:

*a)*adottano, mediante accordo di programma, il Piano di Zona degli interventi e servizi sociali di cui all'articolo 41 e ne garantiscono la realizzazione;
*b)*individuano, forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano di Zona, ai sensi del T.U degli Enti Locali;
*c)*adottano i regolamenti di ambito necessari alla gestione del sistema integrato locale con particolare riguardo a:
  1) criteri di scelta delle procedure di affidamento dei servizi al terzo settore ed agli altri soggetti privati in coerenza con gli articoli 59 e 60;
  2) criteri e modalità organizzative della erogazione dei servizi, dell' accesso prioritario, della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi in coerenza con l'articolo 44, commi 1 e 2, e con l'articolo 70;
  3) criteri e modalità di erogazione, su richiesta degli utenti, di titoli validi per l'acquisto dei servizi presso i soggetti accreditati in coerenza con gli articoli 59 e 60.

3. Nell'ambito dei compiti previsti ai commi 1 e 2, i Comuni garantiscono il raggiungimento di obbiettivi di qualità attraverso:

a) il controllo e la vigilanza sui servizi erogati, verificandone l'efficienza, l'efficacia, la economicità;
b) l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza, ai sensi del regolamento di attuazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato;
c) l'irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti erogatori in caso di accertata inadempienza dei contenuti della Carta dei Servizi di cui all'articolo 46;

d) il coordinamento di programmi e attività dei soggetti impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
e) la previsione di organismi permanenti di consultazione con i soggetti del terzo settore, con le organizzazioni sindacali, e gli altri soggetti pubblici impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. In particolare, in ogni ambito vengono istituite le Consulte di ambito per gli anziani ed i minori;
f) l'adozione di strumenti per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa tali da garantire la verifica della gestione e l'accesso dei cittadini ad informazioni tempestive e adeguate;
g) l'adozione di strumenti volti a promuovere le risorse della comunità locale e a garantire la partecipazione dei cittadini alla programmazione dei servizi ed al controllo della loro qualità;
h) la previsione di forme di incentivazione e premiali delle formazioni sociali a prevalente composizione femminile;
i) la redazione di un rapporto annuale sul sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari locali secondo le indicazioni del Sistema Informativi Sociale, di cui all'articolo 45.

4. I Comuni concorrono alla programmazione regionale nelle forme individuate dagli articoli 12, 40, e 41.

5. I Comuni esercitano inoltre le altre funzioni e compiti amministrativi loro conferiti da leggi statali e regionali.

Art. 11
Il Coordinamento Istituzionale d'Ambito.

1. E' istituito il Coordinamento Istituzionale d'Ambito, quale soggetto deputato alla funzione d'indirizzo programmatico, di coordinamento, e di controllo della realizzazione della rete integrata d'interventi e servizi sociali e sociosanitari d'ambito.

2 Il Coordinamento Istituzionale è composto, per ciascuno degli ambiti territoriali, dai Sindaci dei comuni associati e, in materia d'integrazione sociosanitaria, dai Sindaci dei Comuni Associati e dal Direttore Generale della ASL di riferimento.

3 Il Coordinamento Istituzionale al fine di esercitare le funzioni di cui al comma 1:
a) si dota di un proprio regolamento;
b) promuove l'adozione e definisce, anche attraverso l'individuazione degli obiettivi e delle finalità, gli indirizzi per l'adozione degli atti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3;
c) attribuisce, sino alla adozione di forme associative e modalità di gestione permanenti, ad uno dei Comuni associati il ruolo di Comune capofila d'Ambito, con funzioni di coordinamento e responsabilità di gestione amministrativa e contabile del Piano di Zona;
d) istituisce l'Ufficio di Piano dell'ambito territoriale di cui all'articolo 43, ne regola il funzionamento ed i rapporti con il Comune capofila e i Comuni associati, nel rispetto delle direttive regionali e delle forme associative e modalità di gestione scelte;
e) verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità e la programmazione del Piano di Zona.

Art. 12
La Consulta Regionale delle Autonomie Locali
per la realizzazione del sistema integrato di servizi ed interventi sociali

1. E' istituita la Consulta delle Autonomie Locali quale organismo di rappresentanza degli Enti locali in materia di politiche sociali, con compiti consultivi della Giunta Regionale.

2. La Consulta è composta dall'assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato, dall'assessore regionale ai Rapporti con le autonomie locali o suo delegato, dall'assessore regionale alle Pari opportunità o suo delegato, dai presidenti delle cinque province o loro delegati, e dai sindaci dei comuni capofila di ambito territoriale.

3. La consulta è convocata dell'assessore alle Politiche sociali e dell'assessore ai Rapporti con le autonomie locali, per la predisposizione del Piano Sociale Regionale e di ogni atto o regolamento che costituisca adempimento della presente legge.

CAPO II
GLI ALTRI SOGGETTI DEL TERRITORIO

Art. 13
I soggetti del terzo settore

1. Sono considerati soggetti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli organismi della cooperazione sociale, nonché gli altri soggetti privati non a scopo di lucro quali le fondazioni e gli enti di patronato, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali, e gli altri enti di promozione sociale.

Art. 14
Le organizzazioni di volontariato

1. La Regione, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, valorizza l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi integrati come espressione organizzata di solidarietà sociale, di autoaiuto e reciprocità, nonché nei servizi e nelle prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono organizzazione complessa e nelle altre attività compatibili con la natura e le finalità del volontariato.

2. La Regione, in particolare, ne riconosce il ruolo di affiancamento ai servizi di rete e di sperimentazione di progetti innovativi, volto a favorire il continuo adeguamento dell'offerta di servizi ai bisogni dei cittadini. A tal fine alle organizzazioni di volontariato competono anche attività di tutela, di promozione e di sensibilizzazione sui temi dell'inclusione sociale.

3. In riferimento alle finalità di cui ai commi precedenti, le attività di volontariato sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito , tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. A tal fine alle organizzazioni di volontariato sono riconosciute le sole spese documentate a titolo di rimborso ed è fatto loro divieto di partecipare a procedure di aggiudicazione dei servizi.

4. Gli Enti Pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato anche attraverso le convenzioni previste dalla legge n. 266/91, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente.

5. La Regione riconosce i Centri di servizi per il volontariato ai sensi dell'articolo 15 della legge 266/91, valorizzandone l'apporto alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 15
Le associazioni di promozione sociale

1. La Regione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, riconosce il valore e la funzione sociale delle associazioni di promozione sociale.

2. La Regione favorisce l'attività delle associazioni di promozione sociale, tramite l'erogazione di contributi volti a sostenere la realizzazione di specifici progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi della presente legge, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 4.

Art. 16
Le cooperative sociali

1. La Regione, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, riconosce, promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione delle cooperative sociali o loro consorzi, valorizzandone il ruolo di soggetto erogatore d'interventi e servizi sociali.

2. La Regione individua le modalità per promuovere la cooperazione sociale volta all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La Regione prevede altresì criteri per facilitare l'accesso degli operatori delle cooperative sociali ai percorsi di formazione ed aggiornamento previsti agli articoli 8 e 9 della presente legge.

Art. 17
Iscrizione all'Albo Regionale dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato

1. Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le cooperative sociali, che in ragione della loro natura e tipologia di intervento partecipano al sistema integrato di interventi e servizi sociali, vengono iscritte, in conformità ai criteri previsti dal regolamento di attuazione, in distinte sezioni all'interno dell'Albo regionale dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Le organizzazioni di volontariato già iscritte al registro regionale del volontariato che per loro natura e tipologia di intervento possono iscriversi anche all'Albo Regionale dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali, si attengono, nel rispetto della presente legge, ai criteri , alle modalità e alle procedure stabilite dal regolamento di attuazione.

3. Con il regolamento di attuazione la Regione disciplina altresì le modalità e le procedure per l'iscrizione o la reiscrizione delle altre organizzazioni di volontariato, non rientranti nella previsione di cui ai commi 1, e 2, del presente articolo, al Registro regionale del volontariato in coerenza con i principi e le finalità della presente legge.

4. La Regione, gli Enti locali e gli altri soggetti pubblici presenti sul territorio regionale possono erogare contributi alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle associazioni di promozione sociale, per realizzare attività o progetti di particolare interesse a condizione che esse siano iscritte all'Albo Regionale di cui al presente articolo.

Art. 18
Altri soggetti della solidarietà locale

1.La Regione e gli Enti locali riconoscono e agevolano il ruolo e la funzione sociale degli altri organismi o enti che operano nell'ambito delle politiche sociali, sia nella programmazione che nella organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. La Regione promuove e valorizza, altresì, la partecipazione dei cittadini che, in forma individuale, familiare o associativa, realizzano attività di solidarietà sociale.
3.Alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi sociali e socio-sanitari partecipano, quali soggetti pubblici, anche le Aziende pubbliche per i servizi alla persona.

4. Ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, anche al fine di favorire le pari opportunità, vengono promosse e incentivate le attività di servizio civile volontario in campo sociale. Con le modalità definite dalla Giunta regionale sono agevolate iniziative sperimentali che prevedono, per i giovani che scelgono di svolgere esperienze di solidarietà e di cittadinanza sociale, incentivazioni, tra le quali il riconoscimento di crediti formativi individuali a seguito di intese con l'università o con le Istituzioni scolastiche e professionali.

Art. 19
Altri soggetti privati

1.Alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, concorrono, altresì, i soggetti privati a scopo di lucro operanti in attività di carattere sociale.

CAPO III
LE IPAB

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 20

Riorganizzazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza

1. La Regione disciplina il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, di seguito denominate "Istituzioni", aventi sede legale in Campania, al fine di:
a) consentirne la trasformazione in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, in seguito denominate "Aziende", o in Persone Giuridiche di Diritto Privato senza scopo di lucro nel rispetto delle finalità statutarie e delle tavole di fondazione assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
b) assicurare la compiuta partecipazione delle Aziende e delle Persone Giuridiche di diritto privato che operano nel campo socio assistenziale alla programmazione ed all'attuazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali;
c) prevedere la estinzione delle Istituzioni inattive e di quelle che hanno esaurito gli scopi statutari o le cui finalità non siano più conseguibili.

2. Per quanto non previsto dal presente Capo e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

3. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

Art. 21
Trasformazione delle Istituzioni

1.Le Istituzioni, entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del Regolamento di attuazione, sono tenute a trasformarsi in Aziende o in Persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro e ad adeguare i propri statuti alle previsioni della presente legge nel rispetto degli originari scopi statutari e delle tavole di fondazione.

2.Le Istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a trasformarsi in Aziende.

3.Sono escluse dall'obbligo di trasformazione in Azienda e tenute ad assumere la personalità giuridica di diritto privato le Istituzioni in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui all'articolo 38.

4. Sono comunque escluse dalla trasformazione in Azienda le Istituzioni:
a) la cui entità del patrimonio ed il cui volume di bilancio non superi l'importo di € 55.000/00;
b) inattive nel campo sociale da almeno due anni;
c) che hanno esaurito le finalità statutarie o le cui finalità statutarie non siano più conseguibili.

5. I Conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, gli eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti, deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica dei requisiti. Tali Istituzioni, a seguito della presentazione della delibera di trasformazione, acquistano la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361.

6. Le Istituzioni già amministrate dagli Enti Comunali di Assistenza o in questi concentrate, qualora non siano in possesso dei requisiti per la trasformazione in Azienda, sono estinte ai sensi dell'articolo 25.

7. Gli Enti trasformati in Aziende o in persone giuridiche private conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione. Tali Enti subentrano nella titolarità delle situazioni giuridiche attive e passive delle Istituzioni dalle quali derivano.

Art. 22
Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale

1. Le Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale mediante l'erogazione, ad Enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine, ed hanno natura originariamente pubblica, possono, qualora gli statuti e le tavole di fondazione prevedano anche l'erogazione diretta di servizi, trasformarsi in Aziende in presenza dei requisiti patrimoniali previsti dalla presente legge. A tal fine adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo prevedendo, in particolare, l'erogazione diretta di servizi socio assistenziali.

2. Le Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale che non possono trasformarsi in Azienda ai sensi del comma 1, deliberano la propria trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica dei requisiti. Tali Istituzioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato a seguito della presentazione della delibera di trasformazione, mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.

Art.23
Istituzioni che operano nel settore scolastico

1. Le Istituzioni che operano esclusivamente nel settore scolastico deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato, a prescindere dalla loro natura originaria, senza sottostare ad alcuna verifica dei requisiti. Tali Istituzioni, a seguito della presentazione della delibera di trasformazione, acquistano la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private.

2. Le Istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico possono trasformarsi in Azienda o in Persone Giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro qualora posseggano i requisiti rispettivamente previsti dalla presente legge per la trasformazione in Azienda o in Persona giuridica di diritto privato.

Art. 24
Fusione

1. Al fine di consentire la trasformazione, entro il termine previsto dall'articolo 21, comma 1, in Azienda o in Persona giuridica di diritto privato, le Istituzioni attive, la cui entità patrimoniale ed il cui volume di bilancio non superi €. 55.000/00, deliberano, entro 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del regolamento di attuazione, la fusione con una o più Istituzioni. Possono fondersi le Istituzioni che operano nel medesimo ambito territoriale di cui all'articolo 39.

2 La fusione è deliberata dagli organi di amministrazione delle singole Istituzioni nel rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti.

3.Le deliberazioni degli organi di amministrazione concernenti la fusione sono trasmessi alla Giunta regionale unitamente all'istanza di trasformazione ed alla documentazione richiesta dal regolamento di attuazione.

4. Gli atti che dispongono la fusione sono esenti da imposte e tasse di competenza regionale.

Art. 25
Estinzione

1. Le Istituzioni inattive nel campo sociale da almeno due anni, quelle che hanno esaurito le finalità statutarie ovvero le cui finalità statutarie non siano più conseguibili, quelle di cui all'articolo 24 che non procedano alla fusione, nonché le Istituzioni già amministrate dai disciolti Enti Comunali di Assistenza che non possono trasformarsi in Azienda, sono estinte con Deliberazione della Giunta Regionale.

2. L'estinzione può essere proposta dai seguenti soggetti:
a) l'organo di amministrazione delle Istituzioni;
b) il Comune nel cui territorio l'Istituzione ha sede legale;
c) il Comune nel cui territorio trovasi, in tutto o in parte, il patrimonio immobiliare dell'Istituzione;
d) il Comune nel cui territorio l'Istituzione svolge o ha svolto la parte prevalente della sua attività.

3. La proposta di estinzione è comunicata, a cura del soggetto proponente, agli altri soggetti di cui al comma 1, per il competente parere, obbligatorio ma non vincolante, ed è successivamente trasmessa alla Giunta Regionale che, previa verifica della sussistenza delle circostanze che la giustificano, delibera l'estinzione. I pareri sono resi entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della proposta, decorso inutilmente il quale si intendono favorevolmente espressi.

4.L'estinzione può essere, altresì, proposta dalla Giunta Regionale con le modalità indicate dal comma 3.

5. L'Organo di Amministrazione dell'Istituzione mediante l'atto deliberativo con cui propone l'estinzione, o comunque entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di estinzione, provvede a:
a) rilevare la consistenza patrimoniale desunta dagli inventari, dalle iscrizioni catastali o ipotecarie o da trascrizioni sui registri immobiliari;
b) effettuare la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti;
c) effettuare la ricognizione del personale dipendente di ruolo e non di ruolo mediante la formazione di un elenco nominativo dal quale risultino per ciascun dipendente oltre ai dati anagrafici, la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la categoria di appartenenza, il trattamento giuridico ed economico;
d) trasmettere copia dell'ultimo conto consuntivo approvato.

6. In caso di inadempienza, anche parziale, da parte dell'organo di amministrazione dell'Istituzione o di vacanza dell'organo amministrativo, la Regione nomina un commissario che vi provvede in via sostitutiva.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di estinzione il legale rappresentante dell'Istituzione effettua la consegna dei beni al Comune destinatario mediante verbali di consegna sottoscritti dal legale rappresentante dell'Istituzione estinta e dal sindaco del Comune.

6.In caso di estinzione il personale e il patrimonio è trasferito al Comune dove l'Istituzione svolge o ha svolto la parte prevalente della sua attività. Il patrimonio è trasferito al Comune con vincolo di destinazione ai servizi sociali. Il Comune subentra nella titolarità delle posizioni giuridiche attive e passive facenti capo all'Istituzione estinta.

Art.26
Potere sostitutivo

1. Qualora le Istituzioni omettano di compiere gli atti previsti ai fini della loro trasformazione entro il termine prescritto dall'articolo 21, comma 1, la Giunta Regionale assegna all'Istituzione inadempiente un termine di 30 giorni, decorso infruttuosamente il quale nomina un Commissario che vi provvede in via sostitutiva.

2. In caso di accertata impossibilità a procedere alla trasformazione dell'Istituzione ai sensi della presente legge, il Commissario ne propone l'estinzione ai sensi dell'articolo 25.

Sezione II
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Art. 27
Trasformazione in Azienda

1.La trasformazione in Azienda è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale previa deliberazione della Giunta Regionale cui è rimesso l'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche che consentono la trasformazione. A tal fine l'Istituzione presenta una istanza di trasformazione nel rispetto dei termini, delle procedure e delle modalità disciplinate dal regolamento di attuazione.

2. L'Istituzione per la quale sia accertata la impossibilità a trasformarsi in Azienda presenta, entro il termine di 30 giorni dal provvedimento di diniego, istanza per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato nei modi e nelle forme di cui al regolamento di attuazione. Decorso inutilmente il termine, la Regione nomina un Commissario che vi provvede in via sostitutiva.

Art. 28
Autonomia ed organizzazione

1. L'Azienda non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, e gode di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

2. L'Azienda informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi.

3. L'Azienda si uniforma al principio della separazione tra i poteri di indirizzo e programmazione che spettano agli organi di governo e che comprendono la definizione degli obiettivi, dei piani e dei programmi, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria, e tecnica attribuiti al Direttore.

4. L'Azienda svolge la propria attività nel campo socio-assistenziale ispirandosi a criteri di collaborazione con gli Enti che partecipano alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. A tale fine si inserisce nella programmazione dei Piani di zona secondo le direttive regionali nel rispetto dell'articolo 41, comma 2, e concorre a garantirne l' attuazione.

5. Nell'ambito della sua autonomia l'Azienda pone in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale e di ambito.

6. L'Azienda subentra negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi della o delle Istituzioni trasformate.

7. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende ha natura privatistica ed è disciplinato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 207/2001.

Art. 29
Organi di governo

1**.** Sono organi di governo della Azienda il Consiglio di Amministrazione e il Presidente. La composizione e la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nonché la titolarità del potere di nomina dei componenti del collegio sono stabilite dallo statuto dell'Azienda. Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno tre componenti ed è costituito con provvedimento della Regione previo accertamento del rispetto del dettato statutario.

2.Il Presidente, nominato con le modalità previste dallo statuto dell'Azienda, ha la legale rappresentanza dell'Azienda e svolge le funzioni attribuite dallo statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di controllo dell'azione amministrativa e della gestione. Esercita le funzioni attribuite dallo Statuto e, in particolare:

a)definisce gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi e detta le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
b) verifica l'efficacia e la rispondenza dei risultati dell'azione amministrativa e della gestione agli indirizzi deliberati;
c)approva le modifiche statutarie;
d) adotta , entro tre mesi dal suo insediamento,il regolamento di organizzazione che disciplina i requisiti e le modalità di assunzione del personale, determina gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi di governo, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, nonché le competenze spettanti al Direttore, definisce ogni altra funzione organizzativa;
e) approva, entro tre mesi dal suo insediamento , il regolamento di contabilità;
f) provvede alla nomina del direttore e dei revisori dei conti nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dal presente capo e dal regolamento di attuazione, nonché dallo statuto dell'Azienda;
g)approva i bilanci e il conto consuntivo;
h) delibera la dismissione la dismissione dei beni nel rispetto delle disposizioni del presente capo.

3. Il Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione si astengono dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado, fatta eccezione per i provvedimenti di natura normativa regolamentare e per quelli di carattere generale.

Art. 30
Incompatibilità

1.La carica di Presidente e di consigliere è incompatibile con la carica di:

a) presidente, assessore, consigliere regionale o provinciale, sindaco ed assessore comunale, nonché di presidente e di assessore delle Comunità Montane;
b) amministratore dell'ente gestore dei servizi socio-assistenziali;
c) direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale di riferimento;
d) amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistano rapporti economici o di consulenza con l'Azienda;

2. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione:
a)coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
c) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
d) chi abbia lite pendente con l'azienda o abbia debiti liquidi nei suoi confronti, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o

di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda.

3. Nella seduta di insediamento il Consiglio di Amministrazione, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione dei propri componenti e dichiara la loro decadenza quando sussista una delle cause di incompatibilità previste dal presente articolo e dallo statuto dell'Azienda.

Art. 31
Gestione dell'Azienda

1. La gestione finanziaria e tecnica dell'Azienda e la sua attività amministrativa, ivi compresa l'organizzazione e la gestione del personale, sono affidate ad un Direttore nominato, sulla base dei criteri stabiliti dallo statuto, dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori della dotazione organica con contratto di diritto privato di durata determinata non superiore a quella del Consiglio di amministrazione che lo nomina e con atto motivato in relazione all'esperienza professionale e tecnica del prescelto.

2. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Azienda perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. E' responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Azienda incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

3. In caso di reiterata inosservanza delle direttive impartite o di mancato raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio di amministrazione può recedere dal contratto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

Art. 32
Revisori dei conti

1. Lo statuto dell'Azienda prevede un organo di revisione contabile e ne disciplina la composizione, le modalità di nomina e la durata in carica.

2. I revisori sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili e tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

3. Lo statuto può prevedere l'affidamento della revisione economico- finanziaria ad una società specializzata nel caso di aziende la cui entità patrimoniale ed il cui volume di bilancio sia superiore a € 500.000,00.

4. I revisori cessano dalla carica per scadenza del mandato, dimissioni o per sopravvenuta causa di incompatibilità. Non sono revocabili salvo inadempienza.

5. Non possono essere nominati revisori i componenti degli organi amministrativi dell'Azienda ed i suoi dipendenti, nonchè i dipendenti della regione, della provincia, dei comuni associati nell'ambito territoriale ove l'Azienda svolge le proprie attività.

5.I revisori dei conti svolgono le funzioni attribuite dagli statuti delle singole Aziende ed in particolare:

a) rendono i pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e sulle variazioni di bilancio;
b) assicurano la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, alla effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
c) relazionano sulla proposta di deliberazione del rendiconto della gestione;
d) attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
e) effettuano verifiche di cassa con cadenza trimestrale.

Art. 33
Statuto

1.Lo statuto è approvato con Decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione della giunta regionale. Indica la denominazione e la sede legale dell'Azienda ed in particolare:
a) specifica le finalità istituzionali;
b) definisce i limiti territoriali nei quali l'Azienda può estendere la sua attività
c) disciplina la composizione, la titolarità del potere di nomina dei singoli componenti, la durata in carica, i poteri ed il funzionamento degli organi di governo nel rispetto delle disposizioni del presente Capo e del regolamento di attuazione;
d) disciplina le modalità di nomina del Presidente
e) stabilisce i requisiti per accedere alla carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione;
f) determina i criteri e definisce le modalità e le procedure di nomina del Direttore disciplinandone le relative attribuzioni;
g) contiene le disposizioni contabili;
h) specifica la composizione e la consistenza del patrimonio;
i) disciplina la composizione, le modalità di nomina e la durata in carica ed il funzionamento dell'organo di revisione contabile;
l) prevede la distinzione tra i poteri di governo che spettano agli organi di amministrazione e poteri di gestione amministrativa che sono attribuiti al Direttore;
m) assicura l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi di lavoro.

2. Le modifiche statutarie sono trasmesse a cura del Presidente alla Giunta Regionale, corredate dal parere, obbligatorio ma non vincolante, del Comune ove ha sede legale l'Azienda. Il Comune rende il parere di competenza entro il termine di 30 giorni dalla richiesta decorso inutilmente il quale il parere si intende favorevolmente espresso. Le modifiche statutarie proposte entrano in vigore all'atto dell'approvazione da parte del Presidente della Giunta previa deliberazione della Giunta Regionale che ne verifica la conformità alle disposizioni statutarie ed alla normativa vigente.

Art. 34
Contabilità

1. Il regolamento di attuazione detta i criteri generali in materia di contabilità delle Aziende, e di utilizzo degli utili.

2. L'Azienda provvede all'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio economico preventivo annuale relativo all'esercizio successivo, del conto consuntivo, ed è tenuta, altresì, a predisporre annualmente il bilancio sociale.

3. L'Azienda approva il regolamento di contabilità con le modalità previste dal regolamento di attuazione.

4. Accanto alla tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità le Aziende sono tenute a rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità. Le Aziende, nell'ambito della propria autonomia, si dotano di strumenti di controllo di regolarità amministrativa, contabile e di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

5. La Giunta Regionale esercita sulle Aziende, anche per il tramite dei Comuni e Province interessate, il controllo sull'amministrazione e sulla qualità delle prestazioni erogate.

6.Le Aziende trasmettono annualmente alla Regione una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati conseguiti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione regionale e di ambito.

7. Con il regolamento di attuazione sono disciplinate le procedure per la soppressione e la messa in liquidazione delle Aziende che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto .

Art. 35
Patrimonio

1. Il patrimonio delle Aziende è costituito dai beni mobili ed immobili che appartenevano all'Istituzione al momento della trasformazione, nonché dai beni a qualunque titolo conseguiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. I beni mobili ed immobili che le Aziende destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile delle stesse soggetto alla disciplina dell'articolo 828, comma 2, del codice civile.

3. All'atto della trasformazione le Istituzioni provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni mobili ed immobili che dovrà essere trasmesso alla Giunta regionale, indicando, in particolare, la dotazione patrimoniale originaria, gli eventuali atti di alienazione, di dismissione o di disposizione dei beni succedutisi nel tempo, la dotazione patrimoniale attuale. Le Istituzioni sono tenute a segnalare i beni immobili di particolare valore storico e monumentale ed i beni mobili aventi particolare pregio artistico.

4. La destinazione dei beni mobili ed immobili, rientranti nel patrimonio indisponibile delle Aziende, e gli eventuali atti di trasferimento a terzi di diritti reali sui beni immobili, nonché su quelli mobili di particolare pregio storico o artistico di proprietà dell'Azienda sono disciplinati dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 207/2001.

Art. 36
Estinzione

1. Le Aziende che hanno esaurito i fini statutari o quelle i cui fini statutari non siano più conseguibili, quelle per le quali non sussistono le condizioni economico-finanziarie necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale, sono estinte con deliberazione della Giunta Regionale secondo le modalità e procedure previste dall'articolo 25.

2**.** Al fine di ripristinare le attività istituzionali ed evitare l'estinzione, le Aziende nei casi previsti dal comma precedente, possono proporre alla giunta regionale la modifica delle finalità statutarie o un piano di risanamento, prevedendo anche la fusione con altre aziende operanti nel suo stesso ambito territoriale, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione del presente capo.

Art. 37
Scioglimento del consiglio di amministrazione e commissariamento

1. Nei casi di inattività, di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento e di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale delle Aziende, di irregolare costituzione a termini di statuto dell'organo di governo, la Giunta Regionale, previa diffida, procede allo scioglimento dell'organo di amministrazione dell'Azienda ed alla nomina di un Commissario.

2. La Giunta Regionale procede, altresì, alla nomina di un Commissario nel caso di mancato o ritardato esercizio del potere di nomina dei membri dell'organo di amministrazione dell'Azienda nei termini indicati dallo statuto.

Sezione III
Persone giuridiche di diritto privato

Art. 38
Persone giuridiche di diritto privato

1. Le Istituzioni che operano in settori diversi da quello assistenziale, quelle per le quali il presente capo esclude la trasformazione in Azienda, nonché le Istituzioni a carattere associativo, quelle promosse ed amministrate da privati e quelle di ispirazione religiosa si trasformano, entro il termine di cui all'articolo 21 comma 1, in Associazioni o Fondazioni di diritto privato senza scopo di lucro, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

2. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato sono considerate Istituzioni a carattere associativo quelle per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
a) la costituzione sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o dei promotori privati;
b) lo statuto attribuisca ai soci un ruolo qualificante nel governo e nell'amministrazione dell'Ente nel senso che i soci provvedano all'elezione di almeno un terzo dei componenti dell'organo collegiale deliberante;
c) l'attività dell'Istituzione sia svolta anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci.

3. Sono considerate Istituzioni promosse e amministrate da privati quelle per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
a) l'atto costitutivo o l'atto di fondazione siano stati posti in essere da privati;
b) almeno un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione sia designato, ai sensi dello statuto, da privati;
c) il patrimonio sia costituito prevalentemente da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale.

4. Sono considerate Istituzioni di ispirazione religiosa quelle per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
a) perseguano prevalentemente indirizzi religiosi o comunque inquadrino l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una più generale finalità religiosa;
b) abbiano, per disposizione statutaria, un collegamento ad una confessione religiosa mediante la designazione, negli organi collegiali deliberanti di ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

5. Le Istituzioni escluse, con formale provvedimento, dal trasferimento ai Comuni si trasformano in Associazioni o Fondazioni di diritto privato a prescindere dal possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti.

6. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori, avviene mediante deliberazione dell'organo competente nella forma di atto pubblico contenente lo Statuto, in conformità con le disposizioni vigenti.

7. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato è costituito dai beni mobili ed immobili che appartenevano all'Istituzione al momento della trasformazione, nonché dai beni a qualunque titolo conseguiti nell'esercizio della propria attività.

8. All'atto della trasformazione le Istituzioni provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni mobili ed immobili che dovrà essere trasmesso alla Giunta Regionale, indicando, in particolare, la dotazione patrimoniale originaria, gli eventuali atti di alienazione, di dismissione o di disposizione dei beni succedutisi nel tempo, la consistenza patrimoniale attuale, i beni di valore storico o artistico.

9. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione dei diritti reali su beni delle persone giuridiche private di valore storico o artistico sono adottati nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni normative vigenti.

10. Gli statuti indicano i beni destinati alla realizzazione dei fini istituzionali ed individuano le maggioranze qualificate richieste per l'adozione delle delibere concernenti la loro dismissione, vendita o costituzione di diritti reali.

11. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione dei diritti reali su beni delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle Istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati alla Regione, che ove ritenga la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o con lo statuto la invia al Pubblico Ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile.

12. I proventi derivanti dagli atti di disposizione dei beni costituenti il patrimonio sono reinvestiti nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

Titolo III
Gli strumenti di programmazione, coordinamento e attuazione delle politiche sociali

Capo I
Strumenti di programmazione e coordinamento

Art. 39
Gli Ambiti Territoriali

1. La Regione Campania definisce quali ambiti territoriali le ripartizioni del territorio regionale coincidenti con i Distretti Sanitari o loro multipli purché rientranti nella medesima ASL, e li determina, previa concertazione con gli Enti Locali, con provvedimento della Giunta Regionale.

2. Eventuali modifiche degli ambiti richieste dagli enti locali sono approvate dalla Giunta su proposta congiunta degli Assessorati Politiche Sociali, Enti Locali, e Sanità, in considerazione di mutamenti negli assetti istituzionali, eventi straordinari o emergenze sopravvenute, nel rispetto della similarità geografica ed antropica dei territori.

3.Ogni variazione dei distretti sanitari che comporta la rideterminazione degli ambiti territoriali, viene assunta, previa acquisizione del parere congiunto degli Assessorati Politiche Sociali, Enti Locali, e Sanità.

Art. 40
Il Piano Sociale Regionale

1. La Regione definisce e adotta con cadenza triennale, entro il 30 ottobre dell'ultimo anno di ciascun triennio, il Piano Sociale Regionale, previa concertazione con gli enti locali, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni del terzo settore e le associazioni di tutela degli utenti.

2. Il Piano Sociale Regionale è adottato con delibera della Giunta Regionale previo parere della competente Commissione Consiliare da rendere entro 60 giorni decorsi i quali il parere si intende favorevolmente espresso.

3. Le prescrizioni contenute nel Piano Sociale Regionale continuano comunque ad applicarsi fino all'approvazione del Piano per il triennio successivo.

4. Il Piano Sociale Regionale è lo strumento di programmazione sociale che definisce i principi d'indirizzo e coordinamento per la realizzazione, da parte degli enti locali associati, del sistema integrato d'interventi e servizi. Il Piano Sociale Regionale, in particolare, indica:

a. gli obiettivi di inclusione sociale, di pari opportunità, e ben-essere da perseguire sulla base della rilevazione dei bisogni del territorio;
b. le finalità e gli interventi relativi alle aree tematiche del sistema integrato e le priorità per il raggiungimento degli obbiettivi previsti;
c. indirizzi e modalità di attuazione dell'integrazione degli interventi sociali, sanitari, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
d. le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni e servizi sociali che costituiscono i livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 5;
e. i criteri e gli indicatori di efficacia, efficienza, rapporto costi-benefici, per la verifica e la valutazione, in termini di qualità del sistema integrato, in coerenza con gli articoli 62 e seguenti;
f. le modalità di partecipazione finanziaria dei Comuni alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
g. i criteri di riparto del Fondo Regionale destinato ad attuare il sistema integrato, in coerenza con gli articoli 66 e seguenti, nonché i criteri di rendicontazione da parte degli Enti beneficiari;
h. gli indirizzi per la sperimentazione di servizi e interventi volti a soddisfare nuovi bisogni sociali e ad introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi, promuovendo l'utilizzo di misure volte a favorire la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro;
i. i criteri generali per garantire l'accesso ai servizi ed agli interventi in coerenza con l'articolo 44;

l. i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni di cui all'articolo 70 e per l'assegnazione e utilizzo dei titoli per l'acquisto dei servizi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c).

5. Il Piano Sociale Regionale prevede l' interazione con altri piani di sviluppo e di programmazione regionale e locale.

6. Il Piano Sociale Regionale può individuare specifici programmi d'intervento, che per loro natura richiedono il coinvolgimento di più ambiti territoriali, in raccordo con le relative programmazioni locali.

Art. 41
Il Piano di Zona di Ambito territoriale

1. Il Piano di Zona di Ambito è adottato con cadenza triennale, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di ciascun triennio, in coerenza con il Piano Sociale Regionale, attraverso accordo di programma sottoscritto dai Comuni associati in ambiti territoriali, ai sensi dell' articolo 10 e dell'articolo 11, comma 3, lettera b), e sottoscritto in materia di integrazione sociosanitaria, dalla ASL di riferimento.

2. Il Piano di Zona di Ambito è adottato previa concertazione con le Province, le Comunità Montane, le Aziende di Pubblici Servizi alla Persona, i soggetti del Terzo Settore di cui all'articolo 13, gli altri soggetti della solidarietà locale di cui all'articolo 18, gli altri soggetti privati di cui all'articolo 19, che partecipano all'accordo di programma di cui al comma 1 attraverso la sottoscrizione di protocolli di adesione.

3. Costituiscono allegati al Piano di Zona, in particolare, i Regolamenti di cui agli articoli 10, comma 2, 44, comma 2, 57, comma 3;

4. Il Piano di Zona di Ambito è strumento di programmazione e di realizzazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ed a tal fine, in particolare, definisce:

a) il sistema locale dei servizi sociali che garantisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali;
b) le modalità organizzative della erogazione dei servizi: criteri di accesso, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, assegnazione di titoli per l' acquisto dei servizi;
c) gli interventi per l'inclusione sociale di tutti i cittadini;
d) di concerto con la ASL di riferimento, gli interventi socio-sanitari unitamente alla individuazione delle risorse necessarie per la loro attuazione;
e) le modalità di collaborazione dei cittadini e dei soggetti della solidarietà sociale, all'attuazione e alla verifica della qualità degli interventi del sistema integrato locale;
f) le modalità di partecipazione delle Aziende di Pubblici Servizi alla Persona alla realizzazione del sistema integrato locale;
g) le modalità organizzative per realizzare il coordinamento degli interventi con gli organi periferici delle amministrazioni statali, oltre che con gli altri soggetti pubblici o privati interessati;
h) le modalità di raccolta e di elaborazione dei dati nell'ambito del Sistema Informativo Sociale di cui all'articolo 45.

5. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 4, il Piano di Zona si propone di:

a) corresponsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi, e garantire loro il diritto alla scelta tra gli stessi;
b) favorire la formazione di sistemi locali di solidarietà fondati su servizi e interventi complementari e flessibili, in grado di dare risposte unitarie ai bisogni del territorio;
c) predisporre il bilancio sociale come proprio modello di gestione e di rendicontazione in termini di quantità e qualità, in rapporto alle risorse economiche disponibili e alle scelte compiute.

6. La Regione assume il Piano di zona quale Progetto Integrato e individua, nei programmi di finanziamento comunitari ed in altri strumenti o atti di pianificazione e di sviluppo territoriale, le risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle previste agli articoli 66 e seguenti, finalizzate alla sua realizzazione.

Art. 42
Integrazione con le attività di valorizzazione e sviluppo del territorio

1. Al fine di favorire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, i Comuni, nella formazione dei Programmi Integrati di Riqualificazione Edilizia, Urbanistica e Ambientale, di cui alle leggi regionali 19 febbraio 1996, n. 3 e 18 ottobre 2002, n. 26, nonché di altri strumenti di programmazione del territorio, prevedono la realizzazione di strutture sociali.

2. Le strutture sociali sono realizzate in coerenza con i Piani di Zona di Ambito, di cui all'articolo 41.

Capo II
Strumenti di attuazione

Art. 43
L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale

1. L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale, istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 3,lettera d), è struttura tecnica di supporto per la realizzazione del Piano di Zona.

2. L'Ufficio di Piano si avvale, nei limiti fissati dal Coordinamento Istituzionale d'Ambito, di personale distaccato, per il triennio relativo a ciascun Piano di Zona di Ambito, degli Enti locali e della ASL, e di eventuali rapporti di collaborazione assunti, nel rispetto delle compatibilità finanziarie e del principio di non discriminazione e di pari opportunità, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le funzioni ed i compiti dell'Ufficio di Piano sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal Coordinamento Istituzionale, come previsto dell'articolo 11, comma 3,lettera d).

Art.44
Il segretariato per la dignità e la cittadinanza sociale e la porta unica d'accesso ai servizi

1. In ogni ambito territoriale è istituito ed attivato almeno un servizio di segretariato sociale per facilitare l'accesso al sistema locale dei servizi, fornire orientamento e informazioni ai cittadini sui diritti e le opportunità, sui servizi e gli interventi presenti nell'ambito.

2. I Comuni definiscono, con apposito regolamento e in conformità con gli indirizzi regionali, l'organizzazione territoriale, il funzionamento del segretariato sociale e il legame con il sistema dei servizi territoriali .

3. La Giunta regionale definisce, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione dei servizi di segretariato sociale e di porta unica di accesso ai servizi per garantire un approccio multidisciplinare dei casi e la predisposizione di progetti personalizzati.

Art. 45
Sistema Informativo Sociale

1. La Regione istituisce e coordina, di intesa con le Province, il sistema informativo sociale per i servizi sociali, avvalendosi della collaborazione dei Comuni.

2. La Giunta regionale definisce le linee di indirizzo e i modelli organizzativi del sistema di cui al comma 1, e individua procedure e schemi di rilevazione omogenei, atti a garantire una compiuta analisi dei bisogni sociali per la formulazione del sistema di offerta e a fornire informazioni adeguate e tempestive sulla spesa, programmazione, gestione e valutazione delle politiche e dei servizi sociali presenti sul territorio.

3. Il sistema mira a utilizzare correttamente le risorse e coordinare le attività con le altre politiche del territorio in raccordo con quello socio-sanitario e con ogni altro sistema informativo attivato.

4. Il sistema favorisce, altresì, la rilevazione e l'elaborazione dei dati relativi alle aree di intervento individuate dall'articolo 47, comma 3, in un'ottica di genere.

5. I Comuni associati hanno l'obbligo di raccogliere i dati relativi al sistema di offerta dei servizi territoriali ed ai bisogni rilevati del territorio e di trasmetterli, con cadenza semestrale , alle Province e al Sistema Informativo Sociale.

6. Le Province coordinano, su scala provinciale, la rilevazione e la elaborazione dei dati trasmessi dai Comuni e, unitamente ad una propria relazione, li trasmettono con cadenza annuale alla Giunta Regionale, che redige un rapporto sullo stato delle politiche sociali.

Art. 46
La Carta dei servizi

1.Al fine di tutelare i diritti di cittadinanza sociale e consentire ai cittadini di effettuare scelte appropriate, ogni soggetto erogatore e gestore di servizi adotta e pubblica la Carta dei Servizi in conformità con gli indirizzi regionali e nel rispetto della programmazione territoriale definita nei Piani di Zona di ambito.

2.La Carta dei servizi, redatta in conformità con lo schema generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera p), contiene:
a) le informazioni sulle diverse prestazioni offerte;
b) l'indicazione dei soggetti autorizzati ed accreditati;
c) i criteri di accesso;
d) le modalità di erogazione e le modalità di funzionamento dei servizi;
e) gli standard di qualità, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;
f) le regole e gli indennizzi da applicare in caso di mancato rispetto degli standard previsti, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti

3. L'adozione della Carta costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

Titolo IV
Gli ambiti di intervento

Art. 47
Le aree di intervento

1.Gli interventi e i servizi, promossi e garantiti dai Comuni, sono rivolti ai singoli, alle famiglie o alle formazioni sociali di cittadini.

2. Costituiscono parte di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e rispondono ai bisogni delle singole persone anche attraverso progetti individualizzati e metodologie unitarie di ascolto e di presa in carico.

3. Sono considerate aree di intervento, in particolare , quelle relative a:
a) responsabilità familiari;
b) diritti dei minori;
c) persone anziane;
d) contrasto alle povertà;
e) persone con disabilità con particolare priorità alle persone con disabilità gravi;
f) dipendenze;
g) immigrati.

4. La Regione istituisce per ciascuna area d'intervento appositi organismi di consultazione, rappresentativi delle formazioni sociali e dei soggetti del terzo settore.

Art. 48
Interventi per il sostegno alle responsabilità delle famiglie e per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1.La Regione Campania promuove politiche per il sostegno alle responsabilità familiari e per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
A tal fine individua, prioritariamente, i seguenti interventi:

a) sostenere le famiglie nel compito genitoriale e promuovere forme di auto-aiuto, di cooperazione e di associazionismo;
b) sostenere le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita e in particolari situazioni di criticità;
c) promuovere misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, riservando particolare attenzione alle famiglie multi problematiche;
d) sostenere le famiglie attraverso politiche abitative e di promozione della natalità, dell'affidamento e dell'adozione;
e) tutelare i bambini e le bambine nel campo educativo, formativo, lavorativo e del tempo libero, con particolare attenzione ai minori con disabilità e alle loro famiglie;
f) promuovere e attivare collaborazioni educative tra realtà scolastiche e extrascolastiche per prevenire il disagio adolescenziale e l'abbandono del sistema formativo con particolare attenzione ai minori dell'area penale;
g) contrastare ogni abuso, maltrattamento e violenza sui minori;
h) promuovere servizi volti a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Art 49
Interventi contro le dipendenze

1. La Regione Campania promuove politiche per la prevenzione ed il recupero delle persone con problemi di dipendenza favorendo la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le azioni previste consistono, in particolare,in interventi per:

a) la prevenzione e la promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo, formativo e sociale delle persone con problemi di dipendenza;
b) la realizzazione di servizi di pre-accoglienza, accoglienza, e di forme di auto-mutuo-aiuto;
c) l'assistenza domiciliare integrata per situazioni cronicizzate per le quali risulta necessario un accompagnamento permanente;
d) la diffusione sul territorio di servizi socio-sanitari di primo intervento, come i centri di ascolto, le unità di strada, i servizi a bassa soglia, ed i servizi di consulenza e di orientamento;
e) la realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle dipendenze, anche in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria per agevolare il reinserimento sociale.

Art 50
Le politiche per le persone anziane

1.La Regione valorizza il ruolo delle persone anziane quali risorse positive all'interno delle famiglie e della società, e promuove un sistema di interventi e servizi tesi a privilegiarne la domiciliarità e la vita di relazione nella comunità locale. A tal fine, in particolare, favorisce:

a) l'attivazione di reti e servizi validi a garantire in maniera omogenea, su tutto il territorio regionale, la domiciliarità e l'adeguamento, se necessario, della struttura abitativa;
b) la realizzazione di servizi mirati a mantenere l'autonomia delle persone anziane, anche attraverso un costante monitoraggio delle loro condizioni;
c) la definizione di interventi di sostegno, anche economico, alle famiglie impegnate nell'assistenza diretta di un congiunto anziano non autosufficiente;
d) l'offerta di sistemi tecnologici, tra i quali il telesoccorso e la teleassistenza, in grado di collegare la persona anziana a centri di pronto intervento e di agevolarne la vita quotidiana;

e) l'affidamento e l'accoglienza, anche solo notturna, delle persone anziane presso famiglie che garantiscano loro il mantenimento delle normali abitudini di vita;
f) la creazione di servizi e strutture, quali centri sociali, centri diurni polifunzionali, laboratori e in ogni caso idonei a favorire scambi di relazioni, anche intergenerazionali, e l'intesa tra Enti locali e imprese per valorizzarne le competenze e le esperienze ;
g) l'incentivazione delle attività di volontariato e di reciprocità , nonché dell'assunzione di ruoli attivi di utilità sociale da parte delle persone anziane;
h) la realizzazione, di strutture semiresidenziali e residenziali a favore di anziani bisognevoli di prestazioni e trattamenti continui non erogabili a domicilio.

Art. 51
Le politiche per le persone con disabilità

1. La Regione promuove interventi volti ad assicurare servizi destinati a persone con disabilità, assegnando particolare priorità alle persone con disabilità gravi, al fine di:
a) rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari opportunità che limitano o ostacolano il pieno godimento dei diritti e l'inclusione sociale;
b) sostenere il miglioramento della qualità della vita attraverso progetti personalizzati rivolti alla formazione e all'inserimento mirato nel mondo del lavoro e nei normali circuiti di vita relazionale, all'accrescimento delle capacità e delle abilità individuali e familiari, al conseguimento del massimo livello di vita autonoma, autodeterminata, indipendente ed interindipendente;
c) sostenere le famiglie che hanno al proprio interno persone con disabilità gravi nel compito genitoriale e promuovere forme di auto-aiuto e misure alternative al ricovero in istituti educativo-assistenziali;
d) realizzare una rete di servizi alla persona che rimuovano ostacoli e barriere e condizioni di svantaggio sociale sulla base di una personalizzazione dell'offerta rispondente ai bisogni dei beneficiari.

Art. 52
Le politiche di contrasto alle povertà

1. La Regione promuove interventi volti ad assicurare sostegno economico e interventi a persone che versano in situazioni di povertà . Essi rispondono alla finalità di:
a) contrastare le situazioni nelle quali l'assenza o la carenza di reddito determina esclusione sociale;
b) favorire l' accesso al lavoro attraverso piani individuali di inserimento lavorativo e di inclusione sociale;
c) promuovere reti di solidarietà e mutuo-aiuto, in collaborazione col terzo settore;
d) coordinare i diversi attori sociali che operano nel settore per accompagnare le persone più fragili e contrastare fenomeni di povertà estrema.

2. La regione promuove, altresì, interventi in favore dei senza fissa dimora volti a favorirne l'accoglienza e l'inserimento sociale.

Art. 53
Le politiche per gli immigrati

1. La Regione sostiene azioni mirate a favorire l'inclusione sociale delle persone immigrate e la loro tutela. A tal fine promuove e favorisce misure volte a:
a) istituire servizi di accoglienza, di informazione e mediazione;
b) realizzare interventi di sostegno all'inserimento lavorativo e abitativo;
c) tutelare i diritti di cittadinanza e attuare l'integrazione tra culture diverse per il superamento di diffidenze discriminatorie e la garanzia di una ordinata convivenza.

Titolo V
L'integrazione socio-sanitaria

Art. 54
Principi generali

1. La presente legge riconosce, promuove e sostiene l'integrazione sociosanitaria, quale strategia in grado di promuovere risposte unitarie a bisogni complessi dei cittadini, che coinvolgono sia problemi di salute che di tutela sociale.

2. L'integrazione sociosanitaria prevede azioni unitarie, coordinate e condivise a livello di ambito territoriale tra i Comuni ed i Distretti dell'Azienda Sanitaria Locale sotto il profilo istituzionale, gestionale, professionale.

3. Ai sensi della normativa statale e regionale vigente, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale ad iniziativa degli assessori competenti, individua la tipologia delle prestazioni sociosanitarie, tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 5, nonché i criteri per la ripartizione degli oneri finanziari fra Enti Locali, ASL ed utenti, per ciascuna delle prestazioni sociosanitarie

Art.55
Integrazione Istituzionale

1. Al fine di realizzare un'offerta di interventi e servizi sociosanitari, che risulti integrata ed efficace in relazione ai bisogni complessi dei cittadini, i Comuni associati in ambiti territoriali ed ASL di riferimento, raccordano, attraverso opportuni tavoli di concertazione e la sottoscrizione di relativi protocolli d'intesa, i rispettivi atti programmatori: Piani di Zona, Programmi delle Attività Territoriali e Piani Attuativi Locali.

2. Gli atti programmatori, di cui al comma 1 devono prevedere elementi di coincidenza nella progettazione degli interventi sociosanitari e le relative modalità di realizzazione ritenute più efficaci in relazione al territorio, basate sulla cogestione del sistema di offerta dei servizi da parte dei Comuni e dei Distretti Sanitari.

3. La coincidenza degli atti programmatori, per gli aspetti sociosanitari, è garantita da:
   a) l'acquisizione da parte dei Distretti Sanitari del "parere dei sindaci" sulla programmazione sanitaria e della "intesa dei sindaci" sulla programmazione socio-sanitaria, entrambe incluse nei Programmi delle Attività Territoriali.
   b) la sottoscrizione del Direttore Generale della ASL dell'accordo di programma di cui agli articoli 10 e 41, per l'approvazione della programmazione sociosanitaria prevista nel Piano di Zona.

Art. 56
Contenuti degli atti di programmazione integrata

1. I Programmi delle Attività Territoriali dei Distretti Sanitari, recepiti nel Piano Attuativo Locale della ASL, devono coincidere con la programmazione sociosanitaria a livello di ambito territoriale contenuta nel Piano di Zona.

2. I necessari elementi di coincidenza tra il Piano di Zona ed i Programmi delle Attività Territoriali vertono prioritariamente sui seguenti punti:
   a) ricostruzione del sistema di offerta degli interventi e servizi sociosanitari già esistente;
   b) regolamentazione dell'offerta ed individuazione delle modalità di gestione;
   c) regolamentazione dell'accesso, della presa in carico degli utenti e dell' erogazione dei servizi;
   d) definizione del finanziamento ed attribuzione delle quote di ripartizione della spesa fra Comuni, ASL, ed utenti.

Art. 57
Integrazione organizzativa, gestionale e professionale

1. La ricostruzione del sistema di offerta è finalizzata a verificarne l'adeguatezza rispetto ai bisogni della popolazione e ad implementare la qualità dei servizi e degli interventi già in atto, rafforzandone la componente sociale ed ottimizzandone la distribuzione sul territorio.

2. La regolamentazione dell'offerta e l' individuazione delle modalità di gestione, si attuano in coerenza con gli articoli 59 e 60 e con gli articoli 10 e 11;

3. Il regolamento per l'accesso, e per l'erogazione dei servizi sociosanitari costituisce allegato al Piano Sociale di Zona e deve necessariamente comprendere i seguenti elementi:
   a) istituzione della Porta Unica di Accesso, intesa quale funzione del Segretariato Sociale e dei Distretti Sanitari, con compiti di informazione, decodifica dei bisogni, orientamento, trasmissione delle richieste ai servizi competenti (sociali, sanitari e sociosanitari);
   b) costituzione della Unità di Valutazione Integrata, composta da personale degli Enti Locali e della ASL, con compiti di valutazione e diagnosi dei singoli casi e di definizione di un progetto personalizzato;
   c) definizione dei criteri per l'individuazione, tra il personale degli Enti locali e della ASL, di un "responsabile della presa in carico" per ciascun utente dei servizi sociosanitari.

Art. 58
Integrazione finanziaria

1. La programmazione delle risorse finanziarie destinate ad attuare gli interventi e i servizi sociosanitari integrati comporta una programmazione finanziaria congiunta fra Comuni associati ed ASL, in coerenza con l'articolo 54, comma 3, sulla base del costo delle singole prestazioni sociosanitarie afferenti gli interventi e servizi previsti dagli atti programmatori di cui all'articolo 55.

2. Al fine di realizzare una programmazione finanziaria congiunta, Comuni associati in ambiti territoriali ed ASL di riferimento, procedono alla analisi delle prestazioni, degli interventi e delle spese in precedenza sostenute da ciascuna delle parti, per verificarne l' utilità in termini di costi-benefici ed individuare le soluzioni alternative più adeguate per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e assicurare la efficacia e la qualità del sistema di offerta.

3. .Per realizzare un'efficace cogestione finanziaria, Comuni associati in ambiti territoriali ed ASL individuano forme comuni di contabilità e rendicontazione per ciascuna delle prestazioni e degli interventi sociosanitari programmati.

Titolo VI

Qualità e regolazioni del sistema integrato degli interventi e servizi sociali

Art. 59
Albo regionale dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi

1. E' isituito l'Albo dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali

2. Con il regolamento di attuazione la Regione definisce :
   a) le procedure ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo creando apposite sezioni per settori, tipologie di intervento, forma giuridica dei soggetti, ivi comprese le procedure di iscrizione delle strutture e dei soggetti che provvedono all'offerta e alla gestione degli interventi e dei servizi del sistema integrato autorizzati o accreditati dai comuni ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b);
   b) gli adempimenti periodicamente previsti e le sanzioni in caso di loro inosservanza ivi compresa la cancellazione, le modalità di accertamento del perdurare dei requisiti e delle condizioni richieste per l'iscrizione all'Albo, e in particolare, le procedure di cancellazione dei soggetti erogatori dei servizi nei casi di accertata, grave e reiterata violazione della Carta dei Servizi.

Art. 60
Affidamento dei servizi

1. I Comuni provvedono alla realizzazione degli interventi e servizi di cui alla presente legge, garantendone la continuità, attraverso l'affidamento diretto della loro gestione ai sensi dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'articolo 14 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Gli enti strumentali e le società di capitali di cui all'articolo 113 bis del decreto legislativo n. 267/2000, che procedono ai sensi della normativa vigente all'affidamento dei servizi attraverso procedure ad evidenza pubblica, adottano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 61
Consulta del Terzo settore

1.E' istituita la Consulta Regionale del terzo settore quale organo di consultazione della Regione.

2. Il Presidente della Giunta Regionale, non prima di 150 giorni e non dopo 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle norme che disciplinano le procedure ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo, di cui all'articolo 59, convoca i legali rappresentanti delle organizzazioni iscritte all'Albo nella sezione " terzo settore", per la elezione dei componenti della Consulta. Questi, in numero massimo di quindici, sono scelti in modo da rappresentare le varie tipologie associative e da coprire tutti i settori di intervento. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni.
3. La Consulta disciplina la propria organizzazione e funzionamento, con proprio regolamento,. che entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Regionale.

4. I componenti della Consulta restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.

Art. 62
Valutazione e monitoraggio

1. La Giunta Regionale, nel Piano Sociale, individua ed adotta standard e sistemi di valutazione inerenti i risultati annualmente raggiunti, l'efficacia dei percorsi metodologici attuati, l'impatto del sistema di servizi sulla popolazione femminile, i livelli di coinvolgimento delle formazioni intermedie e dei cittadini.

2. La Giunta regionale, con cadenza triennale, tenuto conto dei rapporti annuali, di cui all'articolo 45, comma 5, presenta una relazione al Consiglio Regionale sulle sottoelencate materie:
a)stato di attuazione degli obiettivi e delle priorità assunte;
b)ruoli, responsabilità e funzioni dei soggetti territoriali, pubblici, privati e del terzo settore;
c)diffusione della partecipazione attiva dei destinatari;
d)risorse finanziarie destinate.

3. In coerenza con il principio del decentramento e della responsabilizzazione delle Autonomie Locali territoriali, i comuni associati, col supporto delle province, sono tenuti ad assicurare, nell'ambito dei piani di zona forme costanti e continuative di monitoraggio, verifica e controllo delle prestazioni e dei servizi, anche con l'interazione e la collaborazione delle forze sociali e con la partecipazione dei cittadini, al fine di adeguare ed elevare i livelli delle prestazioni, interventi e servizi sociali.

4. Gli Enti locali, d'intesa con le ASL ed altri soggetti del partenariato locale, possono, nell'ambito del Piano di Zona, costituire apposite forme stabili di controllo sulla qualità e la finalizzazione delle prestazioni.

Titolo VII
Strumenti di garanzia e di controllo del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali

Art. 63
Vigilanza e poteri sostitutivi

1. La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti degli Enti locali e delle Aziende Pubbliche dei servizi alla persona di cui agli articoli 20 e seguenti, in presenza di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni conferite, con grave pregiudizio per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali.

2. In particolare l'esercizio del potere sostitutivo riguarda gli Enti locali che non abbiano adempiuto a quanto prescritto dagli articoli 10 e 41 e gli Enti locali che non assicurino, come responsabili preposti alla gestione dei servizi, il rispetto della Carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori.

3. La Giunta regionale, constatata l'inottemperanza da parte dell'Ente locale, assegna un termine per provvedere di norma non inferiore a trenta giorni. Il termine può essere ridotto per motivi di urgenza.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, e verificata la mancata giustificazione del ritardo, la Regione, con provvedimento del Presidente, previa delibera della Giunta, interviene, sentito l'Ente locale inadempiente, in via sostitutiva anche attraverso la nomina di un Commissario *ad acta*.

3. Dell'esercizio del potere sostitutivo è data comunicazione al Consiglio delle autonomie locali.

Art. 64
Il Garante dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali

1. Presso la Regione Campania è istituito il Garante dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, di seguito indicato come "Garante", che svolge, in piena autonomia, la sua attività al servizio dei cittadini, senza essere soggetto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo, gerarchico o funzionale.

2. Il Garante assicura, nei limiti e con le modalità della presente legge, una tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, fissati dalle leggi statali e regionali, al fine di garantirne l'esigibilità.

3. Il Garante è coadiuvato, nell'esercizio della sua attività, da un ufficio composto da tre membri scelti tra persone di alta e riconosciuta professionalità. La nomina del Garante e dei componenti del suo ufficio è effettuata dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente. Lo *status* del Garante e l'esercizio delle sue attività saranno disciplinati da un apposito regolamento.

4. Il Garante ha sede presso la Giunta regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate presso ciascun capoluogo di Provincia.

5. Il Garante interviene:
a) sulla base di un reclamo presentato da soggetti singoli o associati, da persone pubbliche o private;
b) d'ufficio, nei confronti di casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato richiesto il suo intervento, nonché di casi di particolare rilevanza che in qualsiasi modo siano venuti a sua conoscenza;
c) su istanza degli uffici territoriali di tutela di cui all'articolo 65.

6. Il reclamo, di cui al comma precedente, è presentato per iscritto e inserito in un apposito Registro dei reclami.

7. Nel caso di reclamo presentato dai soggetti di cui al comma 5, lettere a) e c), il Garante, nel termine di trenta giorni, può:
a) procedere all'archiviazione del reclamo per manifesta infondatezza, con adeguata motivazione che viene comunicata al reclamante;
b) chiedere al Comune associato inadempiente di rispondere, entro il termine di trenta giorni, sulle ragioni che hanno impedito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni o il rispetto della Carta dei Servizi da parte dei soggetti erogatori.

8. In caso di mancata o insufficiente risposta il Garante può proporre al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario *ad acta* che si sostituisca al Comune associato inadempiente al fine di assicurare il godimento dei livelli essenziali delle prestazioni o il rispetto della Carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori.

9. Entro il 30 ottobre di ogni anno, il Garante presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione scritta sull'attività svolta nell'esercizio precedente. Detta relazione è sottoposta entro 60 giorni all'esame del Consiglio regionale. La relazione del Garante, unitamente alle valutazioni del Consiglio regionale, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

10. Il Garante promuove il coordinamento della propria attività con quella del Difensore civico regionale e con quella dei Difensori civici provinciali e comunali, ove nominati. Il Consiglio regionale, su proposta del Garante, può stipulare con il Difensore civico regionale e con quelli provinciali e comunali, ove operino, apposite convenzioni che prevedano forme di coordinamento.

11. Il Garante ha accesso al sistema informativo dei servizi sociali di cui all'articolo 43.

Art. 65
Istituzione dell'Ufficio di tutela degli utenti

1. Presso ciascun ambito territoriale è istituito l'Ufficio di tutela degli utenti con il compito di sollecitare, a seguito di reclamo dell'utente, il rispetto, da parte degli erogatori delle prestazioni, della Carta dei servizi sociali in precedenza adottata e sottoscritta.

2. L'Ufficio di Tutela degli Utenti, entro 5 giorni dalla ricezione del reclamo, trasmette al Comune associato competente per territorio l'avvenuto reclamo, per l'adozione dei necessari provvedimenti.

3. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, accertato l'inadempimento del Comune, l'Ufficio Tutela degli Utenti informa il Garante di cui all'articolo 61 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

4. Il reclamo è presentato per iscritto e inserito in un apposito Registro dei reclami. L'Ufficio di tutela risponde all'utente nel termine di 40 giorni dalla ricezione del reclamo.

5. L'Ufficio di tutela degli utenti è composto, al fine di assicurarne l'indipendenza nei confronti degli enti erogatori, da tre componenti scelti tra persone di alta e riconosciuta professionalità, nominati dalla Giunta regionale sentito il Coordinamento istituzionale dell' ambito. Il funzionamento e l'esercizio delle sue attività sono disciplinati dal regolamento di attuazione.

Titolo VIII
Risorse e finanziamento del sistema integrato di servizi

Art. 66
Fonti di finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali

1. Al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali concorrono:
a) risorse statali;
b) risorse regionali;
c) risorse del sistema delle autonomie locali;
d) risorse provenienti da organismi dell'Unione Europea anche in funzione di obiettivi di sviluppo e coesione delle aree a lenta crescita;
e) risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.

Art. 67
Istituzione del Fondo Sociale Regionale

1. La regione istituisce un fondo per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali denominato Fondo sociale regionale.
Il fondo sociale regionale è costituito da:
a) risorse provenienti dallo Stato
b) risorse stanziate dalla Regione.
c) risorse derivanti dagli organismi dell'Unione Europea.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono vincolate, nelle modalità di erogazione del fondo e nella scelta degli interventi, alla programmazione dei Piani di Zona dei diversi Ambiti Territoriali.

3. L'entità dello stanziamento regionale è determinata con la legge di bilancio annuale. Al fine di consentire una adeguata programmazione degli interventi previsti dalla presente legge il bilancio pluriennale determina, con le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 6 maggio 2002, n. 23, gli stanziamenti previsti per il Fondo sociale regionale.

4. L'entità del fondo garantisce comunque la copertura dei servizi regionali di sistema e dei livelli essenziali di assistenza sociale a livello territoriale.

5. A partire dal bilancio regionale di previsione del 2004 è istituita apposita Unità Previsionale di Base "Fondo Sociale Regionale" che sostituisce le Unità Previsionali di Base numeri: 4.16.41 e 4.16.44.

Art. 68
Finalità del fondo sociale regionale

1. Il fondo sociale regionale è finalizzato a:
a) sostenere le azioni regionali di sistema, comprese le iniziative di promozione e valorizzazione del volontariato per la costruzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) trasferire finanziamenti ai Comuni associati destinati a garantire l'erogazione delle prestazioni relative ai livelli essenziali di assistenza sociale ;
c) distribuire contributi ai comuni associati con criteri di premialità;
d) promuovere l'integrazione socio-sanitaria.

2. A partire dal bilancio regionale di previsione per il 2004 è istituito un Fondo per le spese di investimento, destinato a concorrere alla realizzazione, ristrutturazione o acquisto di strutture sociali o socio-sanitarie, mediante contributi in conto capitale, in coerenza con la programmazione regionale o dei piani di zona locali.

3. La Regione determina, all'interno del Piano regionale, le modalità e i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma 2.

Art. 69
Risorse del sistema delle Autonomie Locali

1. Comuni e Province contribuiscono con risorse proprie alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo modalità che vengono determinate dal Piano sociale regionale.

2. La Regione nell'ambito del Piano sociale regionale determina i criteri specifici in base ai quali viene distribuita ai Comuni associati, la quota del Fondo sociale regionale in funzione di premialità.

3. I criteri di cui al comma 2 attribuiscono particolare rilevanza al raggiungimento di elevati standard di qualità e allo sforzo finanziario proprio degli Enti locali.

Art.70
Compartecipazione al costo

1. I Comuni hanno facoltà di richiedere la partecipazione degli utenti al costo dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Piano Sociale Regionale.

2. I Comuni garantiscono, in ogni caso, l'accesso prioritario ai servizi dei soggetti in condizioni di povertà o con limitata autonomia.

3. Per la definizione delle condizioni di cui al comma 2 i Comuni si attengono alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 ed ai contenuti del Piano di Zona.

Art.71
Altre risorse

1. Al fine di consentire una migliore qualità dei servizi previsti dalla presente legge, la Regione favorisce le azioni dei Comuni e degli altri soggetti del sistema integrato d'interventi e servizi volte al reperimento di altre risorse per il finanziamento delle attività previste dalla presente legge.

2.La Regione valorizza altresì le iniziative di finanza etica volte a favorire una migliore gestione finanziaria degli interventi e servizi previsti dalla presente legge.

Titolo VIII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 72
Iscrizione al registro regionale del volontariato

1. Sino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione, l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato è disciplinata dalla legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9 e successive modificazioni.

Art. 73
Comunicazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi

1. Sino all'istituzione del Consiglio delle autonomie locali, dell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 63, è data comunicazione alla Conferenza permanente Regione –Autonomie locali della Campania, istituita ai sensi della legge 28 novembre 1996, n. 26.

Art. 74
Abrogazioni

1.Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge sono abrogate tutte le norme incompatibili e, in particolare, le seguenti leggi:
a) Legge regionale 18 ottobre 1989, n° 21 e successive modificazioni;
b) Legge regionale 8 febbraio 1993, n° 9 e successive modificazioni;
c) Legge regionale 16 ottobre 1978, n°43;
d) Legge regionale 11 novembre 1980, n° 65;
e) Legge regionale 15 marzo 1984, n° 14.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania

Legge per la dignità e la cittadinanza sociale

RELAZIONE

La presente proposta di disegno di "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale" innova l'intero sistema delle politiche sociali ispirandosi ai nuovi principi del Welfare introdotti dagli indirizzi della Comunità Europea e dalla Legge 8 novembre 2000, n.328. Alla luce delle recenti riforme Costituzionali si configura come fonte esclusiva di disciplina delle Politiche Sociali in Campania.

Si tratta di una proposta organica che, dopo aver fissato i principi generali, disegna il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, individuandone i soggetti e le rispettive funzioni, gli strumenti di programmazione, nonché quelli di coordinamento e di attuazione delle politiche sociali. Tra i soggetti sono prese in particolare considerazione le IPAB, cui è dedicato il Capo III, prevedendo la riorganizzazione del sistema. Oltre agli ambiti di intervento, sono previsti altresì strumenti per l'integrazione socio-sanitaria e per il monitoraggio e controllo della qualità.
Le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente proposta di disegno di legge vengono, per l'anno 2004, tratte dalle UPB 4.16.41 e 4.16.44; per gli anni successivi le risorse verranno individuate dai futuri bilanci annuali e pluriennali a legislazione vigente.

Si illustrano di seguito nel dettaglio i contenuti della normativa che si propone.

Titolo I
Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali:

l'articolo 1 definisce l'oggetto della legge che si sostanzia nella programmazione e nella realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi sociali attuato con il concorso delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali attraverso l'integrazione dei diversi interventi e servizi, anche di natura economica, alla persona e alle famiglie.
L'articolo, infine, definisce le finalità della presente proposta individuandole nella effettiva tutela dei diritti sociali di cittadinanza e nel conseguimento di una sostanziale pari dignità sociale della persona.

l'articolo 2 enuncia i principi ispiratori della presente proposta di disegno di legge volti a garantire alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali fondato sulla tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

l'articolo 3 statuisce il diritto di ogni persona di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato, e assicura ad ognuno interventi commisurati ai propri bisogni, nel rispetto delle priorità definite dalla presente proposta di disegno di legge.
L'articolo, infine, assume esigibili (la loro violazione potrà oltre che fondare l'azione giurisdizionale, giustificare, attraverso i reclami al garante, l'intervento sostitutivo regionale) i diritti al conseguimento delle prestazioni sociali, specificate dall'articolo 5, che costituiscono i livelli essenziali di assistenza.

l'articolo 4 individua i titolari del diritto a conseguire le prestazioni sociali e sociosanitarie previste dal sistema integrato e garantisce a coloro che occasionalmente si trovano sul territorio della regione le misure di pronto intervento sociale.

l'articolo 5 definisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali attraverso l'individuazione delle diverse tipologie di servizi da attivarsi in ciascun ambito territoriale e degli interventi e delle misure previste per le diverse aree di intervento. I livelli essenziali di assistenza, pertanto, delineano a loro volta il contenuto del diritto del cittadino, individuando le prestazioni sociali (servizi, interventi , misure) che la Regione è tenuta in ogni caso ad assicurare. Il rinvio operato alla legislazione statale vigente, con riguardo alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, attua il dettato costituzionale che, all'art. 117, comma 2,

lettera m, riserva alla potestà legislativa statale la determinazione delle prestazioni minime da assicurare su tutto il territorio nazionale.

l'articolo 6 individua nella ripartizione del territorio regionale in ambiti territoriali di cui all'art. 39, nel Piano Sociale Regionale di cui all'art.40, e nel Piano di Zona di cui all'art. 41, gli strumenti che consentono la cooperazione e il coordinamento delle azioni degli enti locali preordinato alla realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali e sociosanitari.

l'articolo 7 prevede che i Comuni della Regione esercitano in forma associata, nell'ambito territoriale che li comprende, le funzioni amministrative loro conferite dal presente disegno di legge ad eccezione del comune di Napoli che per territorio e popolazione costituisce un ambito ottimale per l'esercizio delle predette funzioni.

Titolo II
I Soggetti del Sistema Integrato dei Servizi:

Capo I – I soggetti pubblici

l'articolo 8 riferisce alla Regione l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale. Il predetto articolo, al contempo, attribuisce alla regione la disciplina della integrazione degli interventi sociali con gli altri interventi, in particolare di natura sanitaria e socio-sanitaria, volti a tutelare la dignità della persona ed i suoi diritti fondamentali. L'attribuzione alla regione di copiose funzioni impongono una intensa attività regolamentare e di normazione, quest'ultima assolta con la presente legge, ed attiene all'esercizio della potestà legislativa primaria costituzionalmente attribuita alle regioni in materia di politiche sociali (ad esclusione della determinazione delle prestazioni minime da assicurare in tutto il territorio nazionale, costituzionalmente riservate alla potestà legislativa statale). Pertanto, la presente proposta di disegno di legge si configura, nell'ambito dell'ordinamento, come legge quadro regionale in materia di politiche sociali, destinata, allorquando approvata, a sostituirsi alla L.328/2000 che manifesterà, dunque, la sua cedevolezza.

l'articolo 9 specifica le funzioni attribuite alla province in materia di politiche sociali. L'articolo riproduce il dettato dell'articolo 7 della L.328/2000, e pur se elenca le funzioni conferite all'Ente, preminentemente riguardanti la ricognizione dei bisogni sociali delle popolazioni residenti nei diversi territori provinciali, riferisce ai diversi ambiti la decisione di attribuire alle province compiti più incisivi relativi all' attuazione degli interventi programmati nei diversi Piani di zona.

l'articolo 10 conferisce ai Comuni la titolarità della programmazione e della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, condivisa con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché la titolarità delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale. L'articolo, nel rispetto del principio di sussidiarietà, individua nei Comuni associati gli enti preposti all'erogazione dei servizi e alla realizzazione a livello locale del sistema integrato. Al contempo il presente articolo prescrive l'adozione di atti inerenti l'esercizio associato delle funzioni amministrative conferite (accordo di programma, rivolti all'individuazione di forme associative e modalità di gestione degli interventi e servizi programmati, regolamenti di organizzazione per la efficiente gestione del sistema integrato), nonché strumentali al raggiungimento di elevati standard di qualità nella erogazione dei servizi (autorizzazione, accreditamento, irrogazione di sanzioni nei confronti dei soggetti erogatori in caso di accertata inadempienza della Carta dei Servizi) .
L'inosservanza del presente articolo è sanzionata con l'intervento sostitutivo regionale ai sensi dell'articolo 63.

l'articolo 11 istituisce il Coordinamento Istituzionale d'Ambito attribuendogli funzioni d'indirizzo programmatico, di coordinamento, e di controllo della realizzazione della rete integrata d'interventi e servizi sociali e sociosanitari d'ambito. Il Coordinamento é composto, per ciascuno degli ambiti territoriali, dai Sindaci dei comuni associati, e in materia d'integrazione sociosanitaria dai Sindaci dei Comuni Associati e dal Direttore Generale della ASL di riferimento. Fra le funzioni attribuite al

Coordinamento particolare preminenza assume quella di indirizzo programmatico il cui esercizio si traduce, in particolare, nella definizione degli indirizzi degli atti che i Comuni debbono adottare ai sensi dell'articolo 10; nella individuazione del Comune capofila d'Ambito che assolverà temporaneamente le funzioni inerenti la gestione amministrativa e contabile del Piano di Zona; nella scelta delle forme associative e modalità di gestione permanenti; nella disciplina del funzionamento e dei rapporti dell'Ufficio di Piano con il Comune capofila e i Comuni associati.

l'articolo 12 istituisce la Consulta Regionale delle Autonomie Locali per la realizzazione del sistema integrato di servizi ed interventi sociali quale organismo di rappresentanza degli Enti locali in materia di politiche sociali, con compiti consultivi della Giunta Regionale. La Consulta è composta dall'assessore regionale alle Politiche sociali o suo delegato, dall'assessore regionale ai Rapporti con le autonomie locali o suo delegato, dall'assessore regionale alle Pari opportunità o suo delegato, dai presidenti delle cinque province o loro delegati, e dai sindaci dei comuni capofila di ambito territoriale.

Capo II - Gli altri soggetti del territorio

l'articolo 13 elenca i soggetti appartenenti al terzo settore individuandoli nelle organizzazioni di volontariato, nelle associazioni di promozione sociale e negli organismi della cooperazione sociale, negli altri soggetti privati non a scopo di lucro quali le fondazioni e gli enti di patronato, negli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato, e negli altri enti di promozione sociale.

l'articolo 14 rinvia, per quanto non previsto, alla normativa nazionale di cui alla L.266/91, e disciplina l'apporto delle organizzazioni di volontariato alla costruzione del sistema integrato riconducibile, preminentemente, all'affiancamento dei servizi di rete ed alla sperimentazione di servizi innovativi. Viene ribadito quanto previsto dalla normativa statale concernente la spontaneità e la gratuità delle attività del volontario, statuendo, inoltre, in modo manifesto, il divieto per l'organizzazione di partecipare a procedure di aggiudicazione dei servizi. L'articolo, infine individua nella Convenzione, prevista dalla Legge nazionale, lo strumento di attuazione di forme di collaborazione fra gli Enti Pubblici e le organizzazioni di volontariato.

l'articolo 15 disciplina, rinviando alla Legge 383/2000, il ruolo delle associazioni di promozione sociale nell'ambito della costruzione del sistema integrato, e individua nell'erogazione di contributi, sebbene subordinata alla iscrizione delle associazioni all'Albo dei soggetti abilitati a partecipare al sistema, lo strumento per favorire la loro attività.

l'articolo 16, rinviando per quanto non previsto alla Legge statale 381/91 di disciplina del settore, specifica il ruolo delle cooperative sociali o loro consorzi, attribuendo a quest'ultime una posizione preminente nell'ambito della erogazione degli interventi e dei servizi sociali. L'articolo prevede, altresì, l' individuazione di modalità di promozione della cooperazione sociale volta all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

l'articolo 17 prevede l'iscrizione all'Albo regionale, disciplinato dal successivo articolo 59, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali, che per loro natura e tipologia di intervento partecipano al sistema integrato di interventi e servizi sociali. L'articolo disciplina poi le due diverse fattispecie, costituite l'una, dalle associazioni di volontariato già iscritte al Registro regionale del volontariato che svolgono attività riconducibili al sistema integrato, e l'altra, da quelle associazioni di volontariato anch'esse già iscritte al Registro regionale ma che svolgono attività non riconducibili al sistema integrato. Le associazioni che ricadono nella prima fattispecie potranno iscriversi anche all'Albo regionale previsto dall'articolo 59, nel rispetto dei nuovi criteri di iscrizione che verranno determinati dal regolamento di attuazione, quelle che ricadono nella seconda potranno, invece, solo reiscriversi al Registro del volontariato, nel rispetto dei nuovi criteri previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

l'articolo 18 promuove e riconosce il ruolo e la funzione sociale degli altri organismi o enti che operano nell'ambito delle politiche sociali, nonché dei cittadini che, in forma individuale, familiare o associativa,

realizzano attività di solidarietà sociale, e delle Aziende pubbliche per i servizi alla persona. Prevede poi , ai sensi della L.64/01, forme di incentivazione delle attività di servizio civile volontario in campo sociale.

l'articolo 19 statuisce che alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi concorrono, altresì, i soggetti privati a scopo di lucro operanti in attività di carattere sociale.

Capo III – Le IPAB

Sezione I
Disposizioni generali

l'art. 20 introduce le disposizioni concernenti il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza al fine di consentirne la compiuta partecipazione alla programmazione ed all'attuazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali, rinviando al regolamento di attuazione la disciplina delle norme di dettaglio. L'articolo prescrive la trasformazione delle II.PP.A.B. in Aziende di Servizi alla Persona o in Persone Giuridiche di Diritto Privato nel rispetto delle finalità statutarie e delle tavole di fondazione delle singole Istituzioni, assicurando ai nuovi soggetti autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e garantendo il mantenimento del rapporto di lavoro col personale dipendente.

l'articolo 21 stabilisce il termine entro il quale le Istituzioni sono tenute a trasformarsi in Aziende o in Persone Giuridiche di Diritti Privato, prescrive la trasformazione in Azienda delle Istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali e definisce le ipotesi di esclusione dall'obbligo di trasformazione, salvaguardando i diritti e gli obblighi di cui le Istituzioni sono titolari al momento della trasformazione. Il comma 5, infine, esclude la trasformazione in Azienda delle Istituzioni contemplate dall'art. 91 della legge 6972 del 1890 prevedendone la privatizzazione.

l'articolo 22 disciplina le ipotesi di trasformazione delle Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale.

l'art. 23 prescrive la trasformazione delle Istituzioni che operano esclusivamente nel settore scolastico in enti con personalità giuridica di diritto privato a prescindere dalla loro natura originaria e definisce le ipotesi di trasformazione di quelle che operano prevalentemente nel settore scolastico per le quali è prevista la possibilità di trasformarsi in Azienda o in persone giuridiche di diritto privato in relazione ai requisiti posseduti.

l'articolo 24 prevede che le Istituzioni attive la cui entità patrimoniale ed il cui volume di bilancio non consentono la trasformazione possono deliberare la fusione con una o più Istituzioni che operano nel medesimo ambito territoriale.

l'articolo 25 definisce le ipotesi di estinzione delle Istituzioni e disciplina modalità, procedure e termini del relativo procedimento. L'articolo prevede che il personale ed il patrimonio dell'Istituzione estinta sono trasferiti al Comune sul cui territorio l'Istituzione medesima svolge o ha svolto la sua attività.

l'articolo 26 prevede il potere sostitutivo della Regione in caso di inerzia delle Istituzioni a porre in essere gli atti finalizzati alla trasformazione.

Sezione II
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

l'articolo 27 disciplina la trasformazione delle Istituzioni in Aziende rinviando al regolamento di attuazione della presente legge la definizione dei termini e del procedimento della trasformazione. Il disposto dell'articolo attribuisce al Presidente della Giunta Regionale la competenza a decretare, previa deliberazione della Giunta Regionale, la trasformazione delle Istituzioni in Aziende e prevede, inoltre, che le Istituzioni per le quali sia accertata la impossibilità a trasformarsi in Azienda sono tenute a presentare

istanza per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, pena la nomina di un Commissario che vi provvederà in via sostitutiva.

l'articolo 28, ribadita l'assenza di finalità di lucro e la personalità giuridica di diritto pubblico dell'Azienda, nonchè l' autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica dell'Azienda medesima cui si applica il principio della separazione dei poteri di indirizzo e programmazione, che spettano agli organi di governo, da quelli di gestione, attribuiti al Direttore, prevede che l'Azienda svolge la propria attività ispirandosi a criteri di collaborazione con gli Enti affinché concorra alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano di Zona. L'articolo dispone, ancora, che l'Azienda opera con criteri imprenditoriali, informando la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, e gode di ampia autonomia nella scelta degli atti e dei negozi da porre in essere per il perseguimento degli scopi istituzionali.

l'articolo 29 identifica gli organi di governo dell'Azienda nel Consiglio di Amministrazione, composto da almeno tre componenti e nel Presidente, cui è attribuita la rappresentanza legale. L'articolo rimette allo statuto dell'Azienda la definizione delle norme concernenti le modalità di nomina del Presidente, la composizione e la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nonché la titolarità del potere di nomina dei componenti del collegio, riservando alla competenza della Regione il provvedimento di costituzione dell'organo. I commi 3 e 4, infine, definiscono, rispettivamente, le competenze degli organi collegiali dell'Azienda e l'obbligo di astensione degli amministratori.

l'articolo 30 disciplina le cause di incompatibilità degli amministratori delle Aziende e prescrive la convalida dei consiglieri nominati.

l'articolo 31 attribuisce i compiti di gestione finanziaria e tecnica dell'Azienda e la sua attività amministrativa al Direttore nominato, sulla base dei criteri stabiliti dallo statuto, dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori della dotazione organica con contratto di diritto privato di durata determinata.

l'articolo 32 rimette allo statuto dell'Azienda la previsione dell'organo di revisione contabile e la sua disciplina e definizione, limitandosi ad indicare le cause di incompatibilità dei revisori e le funzioni essenziali loro attribuite.

l'articolo 33 prescrive che lo statuto dell'Azienda è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, ed indica i contenuti minimi dello stesso. Il comma 2 disciplina, inoltre, le modalità e le procedure di approvazione delle modifiche statutarie.

l'articolo 34 prescrive l'obbligo dell'approvazione del regolamento di contabilità, nonchè dell'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione e del bilancio economico preventivo annuale, del conto consuntivo e del bilancio sociale. Il comma 4 prevede, inoltre, l'obbligo di rendere pubblici i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità e di dotarsi di strumenti di controllo di regolarità amministrativa, contabile e di gestione.

l'articolo 35 disciplina il regime patrimoniale della Azienda rinviando all'art. 13, commi 3, 4 e 5, del d. lgs. n. 207 del 2001. Specifica, altresì, che il patrimonio delle Aziende è costituito dai beni mobili ed immobili che appartenevano all'Istituzione al momento della trasformazione, nonché dai beni a qualunque titolo conseguiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità, e prescrive, ai sensi dell'art.828, comma 2, cod.civ., l'indisponibilità dei beni mobili ed immobili destinati dalle Aziende ad un pubblico servizio. L'articolo inoltre, al fine di preservare il patrimonio dell' Istituzione ed evitare, nelle more della trasformazione, eventuali atti immotivati di disposizione, prevede, all'atto della trasformazione, la redazione di un nuovo inventario dei beni che conterrà l'indicazione della dotazione patrimoniale originaria, della dotazione patrimoniale attuale, degli eventuali atti di alienazione, dismissione o disposizione dei beni succedutisi nel tempo.

l'articolo 36 definisce le ipotesi di estinzione delle Aziende prevedendo, in alternativa, la modifica delle finalità statutarie o un piano di risanamento ovvero la fusione con altre Aziende.

l'articolo 37 prevede, previa diffida, lo scioglimento del consiglio di Amministrazione delle Aziende e la nomina di un Commissario regionale nei casi di inattività, di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento e di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale delle Aziende, o di irregolare costituzione a termini di statuto dell'organo di governo.

Sezione III
Persone giuridiche di diritto privato

l'articolo 38 prescrive che le Istituzioni che operano in settori diversi da quello assistenziale, quelle per le quali è esclusa la trasformazione in Azienda, nonché le Istituzioni a carattere associativo, quelle promosse ed amministrate da privati e quelle di ispirazione religiosa si trasformano in Associazioni o Fondazioni di diritto privato senza scopo di lucro, disciplinate dal codice civile. Il presente articolo riproduce il dettato del D.P.C.M. 16 febbraio 1990 e rinvia alle disposizioni regolamentari di cui al D.P.G.R. 22 settembre 2003, n.619, emanato in attuazione del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361.

Titolo III
Gli strumenti di programmazione, coordinamento e attuazione delle politiche sociali

Capo I - Strumenti di programmazione e coordinamento

l'articolo 39 statuisce che gli ambiti territoriali, definiti con provvedimento della Giunta Regionale, sono ripartizioni del territorio regionale coincidenti con i Distretti Sanitari o loro multipli purché rientranti nella medesima ASL. L'ambito è assunto come strumento primario per l'attuazione, sul territorio, delle politiche sociali, poichè determina e individua i Comuni che esercitano in forma associata le funzioni conferite (quelli appartenenti al medesimo ambito), e poiché, al contempo, suddivide il territorio regionale in aree accomunate dalla similarità geografica ed antropica, specificando, in tal modo, il territorio ove verranno programmati e attuati gli interventi e i servizi sociali previsti dai singoli Piani di Zona.
L'articolo poi prevede che le eventuali modifiche degli ambiti o dei correlati distretti sanitari siano condivise dagli assessori interessati.

l'articolo 40 definisce i contenuti del Piano Sociale Regionale e disciplina le procedure per la sua adozione. Il Piano è approvato con cadenza triennale dalla Giunta Regionale previo parere della competente Commissione Consiliare da rendere entro 60 giorni decorsi i quali il parere si intende favorevolmente espresso. L'articolo attribuisce al Piano Sociale Regionale la natura di strumento primario della programmazione regionale in materia di politiche sociali. In particolare, specifica i principi d'indirizzo e di coordinamento per la realizzazione, da parte degli enti locali associati, del sistema integrato d'interventi e servizi. Il Piano Sociale Regionale, alla luce della potestà legislativa primaria costituzionalmente riconosciuta in materia alle Regioni, è particolarmente dettagliato, in quanto accomuna sia le funzioni rimesse allo stato che quelle rimesse alle regioni dalla legge 328/2000.

l'articolo 41 specifica i contenuti del Piano di Zona di Ambito e disciplina le procedure per la sua adozione. Il predetto articolo prevede che il Piano di Zona di Ambito venga adottato con cadenza triennale, in coerenza con il Piano Sociale Regionale, attraverso accordo di programma sottoscritto dai Comuni associati in ambiti territoriali, e per le parti riguardanti l' integrazione sociosanitaria, dal direttore generale della ASL di riferimento. Il Piano di Zona è, per previsione normativa, lo strumento di programmazione e di realizzazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali. I contenuti del Piano sono definiti in considerazione delle funzioni amministrative attribuite in materia ai comuni, perlopiù riconducibili all'offerta e all'erogazione dei servizi sociali e, unitamente alla Asl, dei servizi sociosanitari. Infatti, sono obbligatoriamente allegati al Piano di zona i regolamenti riguardanti: i criteri di scelta delle procedure di affidamento dei servizi al terzo settore ed agli altri soggetti privati; i criteri e le modalità organizzative della erogazione dei servizi, dell' accesso prioritario, della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi; i criteri e le modalità di erogazione, su richiesta degli utenti, di titoli validi per l'acquisto dei servizi presso i soggetti accreditati. L'inosservanza del presente articolo giustifica l'intervento sostitutivo regionale ai sensi dell'articolo 63.

l'articolo 42 prevede il raccordo del Piano di zona con gli strumenti urbanistici generali ed intercomunali al fine di promuovere la realizzazione o il recupero delle strutture sociali presenti sui territori.

Capo II – Strumenti di attuazione

l'articolo 43 disciplina l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale come struttura tecnica di supporto per l'attuazione e la realizzazione degli interventi programmati nel Piano di zona, e prevede che i compiti, le funzioni, ed i rapporti dell'Ufficio con il Comune capofila ed i Comuni associati, sono individuati da apposito regolamento adottato dal Coordinamento Istituzionale. L'Ufficio si configura, dunque, come un ufficio amministrativo dotato di professionalità adeguate che assolve i suoi compiti in relazione alle scelte programmatiche rimesse al Coordinamento Istituzionale. Sarà, in una prima fase di attuazione del disegno di Legge, ufficio di supporto del Comune Capofila, per poi divenire ufficio di supporto delle forme associative e delle modalità di gestione permanenti scelte dai Comuni associati.

l'articolo 44 istituisce in ogni ambito territoriale almeno un servizio di segretariato sociale per facilitare l'accesso al sistema locale dei servizi, fornire orientamento e informazioni ai cittadini sui diritti e le opportunità, sui servizi e gli interventi presenti nell'ambito. Viene, inoltre prevista, quale articolazione del Segretariato Sociale e dei Distretti Sanitari e al fine di garantire un approccio multidisciplinare dei casi e la predisposizione di progetti personalizzati, l' istituzione della Porta Unica di Accesso, con compiti di informazione, decodifica dei bisogni, orientamento, trasmissione delle richieste ai servizi competenti (sociali, sanitari e sociosanitari)

l'articolo 45 prevede l'istituzione, di intesa con le Province, del Sistema Informativo Sociale per i servizi sociali. Il sistema previsto si sostanzia in una banca dati fondata sulla rilevazione semestrale, operata dai comuni associati e coordinata dall'amministrazione provinciale, dei bisogni e dei servizi attivati in ciascun ambito territoriale. I dati raccolti, sulla base di schemi e questionari predisposti dall'amministrazione regionale, consentiranno un tempestivo adeguamento dell'offerta di servizi ai bisogni della popolazione, e forniscono informazioni adeguate e tempestive sulla spesa, sulla programmazione e sulla gestione delle politiche e dei servizi sociali presenti sul territorio.

l'articolo 46 definisce il contenuto della Carta dei Servizi e statuisce l'obbligo per ogni soggetto erogatore e gestore di servizi di adottarla costituendo al contempo la sua adozione requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento.
In particolare , la carta conterrà l'indicazione delle prestazioni offerte e le condizioni e le modalità di esecuzione della prestazione. La carta, nell'ambito del disegno di legge, assume una preminente rilevanza sia avendo riguardo al cittadino/utente che al comune quale responsabile preposto alla gestione dei servizi. Infatti la sua violazione, sanzionata con rimborsi forfetari all'utente, giustifica l'intervento sostitutivo regionale ai sensi degli articoli 63 e seguenti, qualora il Comune non si attivi per il suo rispetto.

Titolo IV
Gli ambiti di intervento

l'articolo 47 individua le aree di intervento prioritario dell'azione regionale coincidenti con il sostegno delle responsabilità familiari e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il contrasto delle dipendenze, il contrasto della povertà, le politiche in favore delle persone anziane, delle persone con disabilità, e degli immigrati.

l'articolo 48 specifica gli interventi prioritari per l'area del sostegno alle responsabilità delle famiglie e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Il termine famiglia è assunto al plurale al fine di sottolineare le diverse connotazioni che la famiglia assume nella vita di relazione talvolta non riconducibili alla definizione di famiglia mutuata dall'ordinamento. Gli interventi previsti sono rivolti a preservare l'integrità della comunità familiare attraverso forme di sostegno diretto e la deistituzionalizzazione dei minori con fragilità sociali.

l'articolo 49 specifica gli interventi prioritari per l'area del contrasto alle diverse dipendenze. Gli interventi previsti, ascrivibili ad azioni condivise dai diversi soggetti con competenze istituzionali in

materia, sono rivolti a promuovere ed a rafforzare la personalità dell'individuo con problemi di dipendenza attraverso progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo, formativo e sociale. L'articolo prevede , infine, la diffusione sul territorio di servizi socio-sanitari di primo intervento, come i centri di ascolto, le unità di strada, i servizi a bassa soglia, assunti quali servizi prossimi alle situazioni di fragilità sociale derivante da problemi di dipendenza.

l'articolo 50 specifica gli interventi prioritari per l'area delle politiche in favore delle persone anziane. Gli interventi e i servizi previsti valorizzano il ruolo delle persone anziane quali risorse positive all'interno delle famiglie e della società, e sono volti a favorire, in particolare, la permanenza a domicilio della persona anziana non autosufficiente attraverso l'offerta di sistemi tecnologici, quali il telesoccorso e la teleassistenza, l'attivazione di reti, la definizione di interventi di sostegno, anche economico, alle famiglie impegnate nell'assistenza diretta. E' prevista, inoltre, la creazione di servizi e strutture, quali centri sociali, centri diurni polifunzionali, laboratori e centri di aggregazione in ogni caso idonei a favorire e a migliorare la vita di relazione dell'anziano.

l'articolo 51 specifica gli interventi prioritari per l'area delle politiche in favore delle persone con disabilità. Tali interventi, con particolare riguardo alle persone con disabilità gravi, sono rivolti a rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari opportunità che di fatto limitano o ostacolano il pieno godimento dei diritti e l'inclusione sociale della persona diversamente abile. L'articolo assume il progetto personalizzato quale strumento primario per il perseguimento della predetta finalità. In particolare il progetto prevede la formazione mirata all'inserimento lavorativo e percorsi volti all'accrescimento delle abilità individuali e al conseguimento del massimo livello di vita autonoma ed indipendente.

l'articolo 52 specifica gli interventi prioritari per l'area delle politiche di contrasto alle povertà prevedendo, in particolare, misure economiche di sostegno a favore di chi versa in condizioni di grave carenza di reddito che determinano esclusione sociale. Tale articolo manifesta la sua coerenza con la legge regionale di recente approvazione istitutiva del reddito di cittadinanza e al contempo correla l'intervento economico ad interventi rivolti a promuovere l'inclusione sociale della persona che versa in condizioni di povertà.

l'articolo 53 specifica gli interventi prioritari per l'area delle politiche in favore degli immigrati. Tali interventi sono volti a favorire l'inclusione sociale delle persone immigrate e la loro tutela attraverso l'istituzione di servizi di accoglienza, di informazione e mediazione, la realizzazione di interventi di sostegno all'inserimento lavorativo e abitativo, l'integrazione tra culture diverse per il superamento di diffidenze discriminatorie.

Titolo V
L'integrazione socio-sanitaria

l'articolo 54 definisce i principi che presiedono alla integrazione sociosanitaria al fine di integrare, riconducendoli ad unità, gli interventi di natura sociale e sanitaria e, in tal modo, soddisfare bisogni complessi dei cittadini di natura sociosanitaria. Tali principi delineano, dunque, un procedimento che, muovendo dall'integrazione e dal coordinamento delle azioni dei Comuni, quali soggetti responsabili delle prestazioni sociali, e delle Aziende Sanitarie Locali, quali soggetti deputati agli interventi di natura sanitaria, conduce alla nascita di Uffici Comuni (porta unica di accesso, unità di valutazione integrata) e, attraverso la valutazione e la diagnosi dei singoli casi e la definizione di progetti personalizzati, alla soluzione di problemi di natura sociosanitaria dei cittadini.
L'integrazione sociosanitaria si sostanzia, pertanto, in azioni unitarie, coordinate e condivise a livello di ambito territoriale tra i Comuni ed i Distretti dell'Azienda Sanitaria Locale sotto il profilo istituzionale, gestionale, professionale.

l'articolo 55 disciplina l'integrazione Istituzionale che si sostanzia nella sottoscrizione, per la parte riguardante l' integrazione sociosanitaria, dei sindaci e del direttore Generale della ASL degli atti di programmazione sociale (Piani di Zona) e di programmazione sanitaria (Programmi delle Attività Territoriali e Piani Attuativi Locali). Tali atti prevedono elementi di coincidenza relativi alla progettazione

degli interventi sociosanitari e alle modalità di realizzazione degli interventi integrati ritenute più efficaci in relazione al territorio.

l'articolo 56 individua gli elementi di coincidenza tra il Piano di Zona ed i Programmi delle Attività Territoriali, costituiti, in particolare, dalla ricostruzione del sistema di offerta degli interventi e servizi sociosanitari già esistente; dalla regolamentazione dell'offerta ed individuazione delle modalità di gestione; dalla regolamentazione dell'accesso, della presa in carico degli utenti e della erogazione dei servizi; dalla definizione del finanziamento e dalla attribuzione delle quote di ripartizione della spesa fra Comuni, ASL, ed utenti.

l'articolo 57 disciplina l'integrazione organizzativa, gestionale e professionale attraverso l'istituzione della Porta Unica di Accesso, intesa quale funzione del Segretariato Sociale e dei Distretti Sanitari con compiti di informazione, decodifica dei bisogni, orientamento, trasmissione delle richieste ai servizi competenti (sociali, sanitari e sociosanitari), e la costituzione della Unità di Valutazione Integrata, composta da personale degli Enti Locali e della ASL, con compiti di valutazione e diagnosi dei singoli casi e di definizione di un progetto personalizzato e di "presa in carico" di ciascun utente dei servizi sociosanitari.
Le modalità organizzative della Porta Unica di Accesso, intesa quale funzione del Segretariato Sociale, della Unità di Valutazione Integrata, nonché quelle riguardanti la presa in carico degli utenti costituiscono il contenuto del regolamento allegato al Piano Sociale di Zona.

l'articolo 58 disciplina l'integrazione finanziaria attraverso la previsione di forme condivise, dai Comuni associati in ambiti territoriali e dalla ASL, di contabilità e di rendicontazione per ciascuna delle prestazioni e degli interventi sociosanitari programmati.
L'articolo prevede la ricognizione delle prestazioni, degli interventi, e delle spese in precedenza sostenute da ciascuna delle parti, al fine di individuare le risorse finanziarie da destinare all'attuazione degli interventi e dei servizi sociosanitari.

Titolo VI
Qualità e regolazioni del sistema integrato degli interventi e servizi sociali

l'articolo 59 istituisce l'Albo regionale dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il predetto Albo è articolato in distinte sezioni per settori, tipologie di intervento e forma giuridica dei soggetti. Riunisce sia i soggetti erogatori di servizi che le associazioni che per natura giuridica non possono partecipare a procedure di aggiudicazione di servizi, quali ad esempio quelle di volontariato, e che svolgono una attività che concorre a realizzare il sistema integrato.

l'articolo 60 disciplina l'affidamento dei servizi da attuarsi in ciascun ambito. Tale articolo rinvia all'articolo 113 bis, del d.lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 14, della L.326/2003. e in particolare introduce il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con riguardo agli affidamenti dei servizi.

l'articolo 61 istituisce la Consulta Regionale del terzo settore con compiti consultivi della Giunta regionale.

l'articolo 62 disciplina la valutazione e il monitoraggio degli interventi e servizi attuati prevedendo che il Piano sociale regionale definisce gli standard e i sistemi di valutazione inerenti i risultati annualmente raggiunti, l'efficacia dei percorsi metodologici attuati, l'impatto del sistema di servizi sulla popolazione femminile, i livelli di coinvolgimento delle formazioni intermedie e dei cittadini.

Titolo VII
Strumenti di garanzia e di controllo del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali

l'articolo 63 prevede, per garantire l'esigibilità dei diritti a prestazione, un controllo di tipo sostitutivo nei confronti di quegli enti locali che non assolvono i compiti e non esercitano le funzioni sociali attribuite. In particolare, l'intervento sostitutivo riguarderà i Comuni che non esercitano in forma associata le funzioni

loro conferite ai sensi dell'articolo10, che non sottoscrivono l'accordo di programma con cui viene adottato il Piano di Zona di Ambito, che non assicurano, come responsabili preposti alla gestione dei servizi, il rispetto della Carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori.
L'intervento surrogatorio da parte della Giunta regionale, attraverso la nomina di un commissario ad acta, limitatamente all'esercizio dei compiti disattesi, si conforma alla stessa normativa statale vigente sia di rango costituzionale (art. 120) che ordinaria, con particolare riferimento alla Legge n. 131 del 2003 (cosiddetta legge "La Loggia") che all'art. 2, n. 4 lett. m) dispone la necessità di "mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali".
L'eventuale intervento sostitutivo, limitato alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza, è correlato ad una serie di garanzie poste a salvaguardia dell'autonomia comunale costituzionalmente affermata. E così, accanto alla previa verifica della inadempienza comunale, viene riferito all'ente locale un termine per provvedere alla cui scadenza si potrà poi procedere alla nomina di un commissario ad acta. L'esercizio del potere sostitutivo viene, infine, realizzato d'intesa con la Conferenza Regioni/Autonomie locali, a conferma del suo carattere collaborativo e certamente non unilaterale.

l'articolo 64 istituisce il Garante dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali. Tale organo è posto a salvaguardia dei diritti degli utenti al fine di mediare il rapporto tra autorità locali (preposte allo svolgimento delle funzioni sociali) e soggetti destinatari delle prestazioni sociali. Il Garante concorre ad assicurare la tutela ed a garantire l'esigibilità dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, sollecitando, su istanza dei soggetti interessati e degli Uffici di tutela degli utenti, lo svolgimento delle funzioni (come prescritte dalla legge regionale) da parte degli Enti locali inadempienti. A tale organismo spetta, inoltre, la segnalazione alle autorità regionali competenti della persistente inattività dei Comuni in modo da consentire l'esercizio di poteri sostitutivi, anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta. Fermo restando il diritto per ciascun individuo di percorrere la strada giurisdizionale, a tutela delle proprie prerogative (con particolare riguardo ai livelli essenziali delle prestazioni), l'istanza indirizzata al Garante avrebbe l'effetto di rimuovere quelle inefficienze dovute a ritardi e inadempienze superabili in via amministrativa.
La presenza di siffatto organo consente, al contempo, ai singoli, alle stesse associazioni di categoria ed ai soggetti gestori dei servizi, di evitare, per quanto possibile, il dispendioso e spesso defatigante rimedio giurisdizionale. Gli organi di governo della Regione possono, infine, contare su di un importante osservatorio sulla gestione, da parte degli Enti locali, dei servizi sociali.

l'articolo 65 istituisce in ogni ambito territoriale l'Ufficio di tutela degli utenti cui è attribuito il compito, a seguito di reclamo del cittadino/utente, di sollecitare gli erogatori delle prestazioni al rispetto della Carta dei Servizi Sociali. L'Ufficio, qualora il Comune, responsabile preposto alla gestione dei servizi, nei trenta giorni dalla comunicazione del reclamo non adotta alcun provvedimento (archiviazione, irrogazione delle sanzioni nei confronti del soggetto erogatore delle prestazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera c, e provvedimenti rivolti ad assicurare il rispetto della Carta dei servizi) , trasmette il reclamo al Garante per l'adozione dei provvedimenti previsti dal precedente articolo 64.

Titolo VIII
Risorse e finanziamento del sistema integrato di servizi

l'articolo 66 individua nelle risorse comunitarie, statali, regionali, del sistema delle autonomie locali, o provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato, le fonti di finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali

l'art 67 istituisce un fondo unico per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali denominato Fondo sociale regionale vincolato, nella erogazione, alla realizzazione degli interventi programmati nei Piani di zona dei diversi Ambiti territoriali. Tale fondo è costituito da risorse provenienti dallo Stato, stanziate dalla Regione, o derivanti dagli organismi dell'Unione Europea. L'entità del fondo deve comunque essere tale da garantire la copertura dei servizi regionali di sistema e dei livelli essenziali di assistenza sociale a livello territoriale.

l'articolo 68 riassume le finalità che il disegno di legge si propone di conseguire nell'ambito delle politiche sociali attraverso la specificazione delle macro-aree di intervento regionale finanziate dal fondo sociale regionale, e individuate nel sostegno delle azioni regionali di sistema per la costruzione del sistema

integrato di interventi e servizi sociali, nel trasferimento dei finanziamenti ai Comuni associati destinati a garantire l'erogazione delle prestazioni relative ai livelli essenziali di assistenza sociale, nella concessione di contributi ai comuni associati che abbiano raggiunto elevati standard di qualità nell'erogazione dei servizi, nel promovimento della integrazione socio-sanitaria.
L'articolo prevede, infine, l' istituzione di un Fondo per le spese di investimento, destinato a concorrere alla realizzazione, ristrutturazione o acquisto di strutture sociali o socio-sanitarie, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale.

l'articolo 69, dopo aver premesso che gli enti locali concorrono con risorse proprie, aggiuntive rispetto a quelle regionali, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, statuisce che il Piano sociale Regionale definirà i criteri di ripartizione della quota del fondo sociale regionale destinata ai comuni associati che abbiano raggiunto elevati standard di qualità nell'erogazione dei servizi.

l' articolo 70 prevede la partecipazione degli utenti al costo dei servizi secondo modalità previste dai Comuni nel rispetto dei criteri definiti dal Piano sociale regionale. Altresì, prevede che i Comuni garantiscono, in ogni caso, l'accesso prioritario ai servizi dei soggetti, individuati ai sensi D.lgs. 109/98 e successive modificazioni, in condizioni di povertà o con limitata autonomia.

l'articolo 71 favorisce le azioni di "fund raising" volte a reperire risorse da destinarsi ad interventi innovativi rivolti al miglioramento dell'offerta di servizi degli specifici ambiti territoriali.

Titolo IX
Disposizioni finali e transitorie

Articoli 72-75
Il titolo prevede le disposizioni finali e transitorie e, in particolare, disciplina le abrogazioni facendole decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge.